SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1939)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Ordinamento del notariato

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il disegno di legge sul nuovo Ordinamento del notariato adempie alla necessità di una nuova sistemazione organica della professione notarile non più soddisfatta dall'Ordinamento del 1913, ormai superato.

L'esigenza di adeguare detto ordinamento alle mutate condizioni fu avvertita già dopo la prima guerra mondiale, ma, a parte modifiche parziali introdotte con le leggi 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti di notaio, e 14 luglio 1937, n. 1666, sulle attribuzioni notarili e disciplina dei concorsi dei notai in esercizio, non si pervenne alla elaborazione di un disegno organico; le iniziative prese in tal senso vennero infatti interrotte dallo scoppio del secondo conflitto mondiale. Finita la guerra venne ripreso ed approfondito l'esame del complesso problema, con l'attivo intervento ed interessamento degli organi rappresentativi della categoria.

Per avviare i lavori verso una sollecita soluzione organica venne nominata nel 1959 una Commissione presieduta dal dottor Andrea Torrente, Presidente di Sezione della Suprema Corte di cassazione, e composta del dottor Carmelo Albanese, magistrato di Cassazione, Francesco Blandini, magistrato di Conte d'appello e direttore dell'Ufficio del Notariato presso il Ministero di grazia e giustizia, Martino Ebner, Ispettore generale degli archivi notarili e di tre qualificati esponenti della categoria, i dottori Mario Marano, Presidente del Consiglio nazionale del notariato, Andrea Giuliani e Antonio Stame, membri del Consiglio stesso.

Le conclusioni di questa Commissione sono state sostanzialmente accolte nel disegno di legge, la cui principale preoccupazione è stata quella di contemperare il principio di una maggiore autonomia, che deve riconoscersi ai notai quali liberi professionisti intellettuali, con l'esigenza di un più penetrante controllo dello Stato, resa necessaria dall'importanza delle funzioni pubbliche attribuite ai notai dalla legge.

Le principali innovazioni riguardano la istituzione dei Consigli interdistrettuali, con compiti di coordinamento tra il centro e la periferia dell'organizzazione del notariato;

a questi Consigli e ai Consigli distrettuali è stata attribuita la competenza ad irrogare tutte le sanzioni disciplinari, in sede di procedimento amministrativo, realizzando così una maggiore autonomia interna dell'Ordine, nel rispetto peraltro dei principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi dell'individuo.

Per garantire un più alto livello di preparazione professionale è stata accentuata l'importanza delle scuole di notariato, prevedendo il loro riconoscimento da parte del Consiglio nazionale del notariato, ed è stato ridotto a 35 anni il limite massimo di età per la partecipazione al concorso; modifica questa temperata dalla riduzione a 18 mesi del periodo di pratica successivo alla laurea.

La delicata materia dei concorsi di trasferimento è stata regolata con criteri molto rigorosi che prevedono la valutazione di titoli classificati dalla legge con un punteggio determinato, titoli esaminati da una Commissione di cui fa parte un rappresentante del Notariato.

Pur affermando l'obbligo del notaio di risiedere nel Comune di sede, non si è esclusa la tradizionale competenza del notaio stesso a rogare nel distretto; anzi, per regolare meglio l'attività distrettuale del notaio, in modo da contemperare le esigenze della professione e della clientela privata con la necessità di evitare una concorrenza indiscriminata, lesiva del prestigio della funzione pubblica, s'è prevista la facoltà di aprire uffici sussidiari nelle sedi più attive, dietro autorizzazione del Consiglio distrettuale.

Da segnalare pure la modifica in tema di accertamento della identità personale delle parti, per cui s'adegua alla realtà degli odierni sviluppatissimi rapporti economicosociali, il compito del notaio, ponendo l'accento, anzichè su di una certezza derivante da conoscenza personale anteriore all'atto, sulla attività d'indagine diretta al conseguimento della certezza stessa.

Sono state, infine, potenziate le funzioni della Cassa nazionale del notariato, prevedendo, tra gli altri, l'obbligo dei contributi per spese di malattia, in favore dei notai in esercizio e cessati e delle loro famiglie. Il disegno di legge si divide in sei titoli. Il primo tratta in genere della funzione del notaio e dei requisiti per l'accesso al concorso e per l'immissione nell'esercizio delle funzioni.

Nel titolo II si tratta delle sedi e dei posti di notaio nonchè degli organi del Notariato.

Il titolo III prevede i concorsi per la nomina e per i trasferimenti, l'esercizio nella sede e negli uffici sussidiari e le cause di cessazione dall'esercizio stesso.

Nel titolo IV si dettano le norme sulla formazione dell'atto notarile, si prevedono le cause di nullità, le modalità di conservazione e di rilascio degli atti stessi o delle copie e gli onorari.

Nel titolo V sono regolate le ispezioni ed i procedimenti disciplinari, previa esposizione delle varie sanzioni e delle ipotesi cui si ricollegano.

Il titolo VI regola, infine, la struttura e le funzioni della Cassa nazionale del notariato.

2. — Nel titolo I, all'articolo 1, è stata precisata in modo rigoroso la funzione del notaio che non si esaurisce nell'attribuire pubblica fede agli atti ricevuti e nella redazione del documento, ma comprende il compito essenziale di interpretare la volontà delle parti adeguandola all'esigenza di una corretta espressione giuridica, idonea a conseguire il fine perseguito.

Sotto questo profilo la funzione del notaio riveste carattere di assoluta autonomia e comporta il vasto e sicuro possesso della tecnica giuridica.

Il ricevimento dell'atto è perciò un'attività complessa che comprende sia l'indagine sulla volontà delle parti sia la formazione del documento.

Per le attribuzioni notarili si osserva che gli atti notori sono stati ammessi in tutti i casi in cui non sussiste un divieto di legge, perchè rispondono ad esigenze molto diffuse.

Le constatazioni notarili debbono ispirarsi ad assoluta obiettività, senza giudizi od apprezzamenti che non rientrano nei poteri del notaio e negli scopi degli atti stessi.

Ciò a tutela della dignità del professionista e delle legittime aspettative delle parti.

L'articolo 2 ribadisce il carattere pubblico del ministero notarile da cui consegue che il notaio deve prestare la sua opera quando ne sia legalmente richiesto.

Nell'articolo 3, che contempla gli atti che il notaio non può ricevere, è stata sostanzialmente conservata la dizione dell'articolo 28 della vigente legge notarile che appare la più idonea, soprattutto in relazione al punto primo, a precisare i limiti dell'indagine che il notaio deve compiere sui vizi dell'atto richiestogli.

Il rifiuto di ricevere l'atto si giustifica per quei vizi che pongono l'atto stesso in contrasto con la volontà inderogabile della legge o con i fondamentali principi attinenti all'ordine pubblico e al buon costume.

Il notaio non potrà invece rifiutare gli atti i cui vizi siano sanabili mediante convalida delle parti o decorso del tempo.

Nell'articolo 4, relativo ai requisiti per la nomina a notaio, sono contenute due importanti innovazioni, riguardanti la riduzione da 50 a 35 anni del limite massimo di età per partecipare al concorso e da due anni a diciotto mesi del periodo di pratica successivo alla laurea.

Sulla prima modifica si rileva che il limite di 50 anni è del tutto eccezionale in tema di pubblici concorsi, per i quali sono previsti in genere limiti assai inferiori.

La professione notarile, d'altro canto, comporta l'esercizio di funzioni pubbliche di fondamentale e preminente interesse e perciò si giustifica un trattamento particolare, tendente a garantire un più alto livello di preparazione. A tal fine risponde la modifica in esame per la quale possono accedere al concorso solo quei soggetti che si sono sin dall'inizio dedicati ai relativi studi o che comunque non si sono impegnati per lungo tempo in diverse attività. Il limite di 35 anni è, del resto, ampiamente sufficiente a garantire la libertà di scelta e la conquista di una definitiva sistemazione professionale.

La riduzione a diciotto mesi della pratica ha da un lato la funzione di temperare la riduzione del limite di età e dall'altro quella di facilitare l'accesso al concorso ai giovani più preparati, evitando il rischio che un'attesa troppo lunga e la necessità di una rapida sistemazione li distolgano dall'intraprendere la professione notarile.

L'esigenza di selezionare i migliori resta sempre garantita dal concorso per esame mentre quella del perfezionamento professionale è soddisfatta dall'accresciuta importanza delle scuole di notariato.

Il sistema delle incompatibilità previsto nell'articolo 5 non dà luogo a particolari rilievi mentre i successivi articoli 6 e 7 contengono importanti innovazioni.

Nell'articolo 6 si prevede l'iscrizione nell'albo che è stato sostituito al « ruolo » per affermare il concetto che la professione di notaio, pur implicando aspetti pubblicistici, resta tuttavia una professione intellettuale.

Nell'articolo 7 si prevede la formula del giuramento nella quale non si è conservata la dichiarazione di fedeltà alla Repubblica ma si è fatto espresso richiamo alla funzione pubblica del notaio.

La dichiarazione di fedeltà alla Repubblica è indispensabile per i pubblici funzionari e dipendenti che sono legati da un rapporto organico con la pubblica amministrazione; i notai invece non possono considerarsi come funzionari pubblici ma come liberi professionisti intellettuali investiti di pubbliche funzioni.

La formula prescelta è parsa perciò più aderente alla vera natura del Notariato di cui riafferma l'innegabile profilo pubblicistico senza tuttavia accentuarlo in misura eccessiva e non giustificabile.

Fra le condizioni per l'iscrizione nell'albo non si è più previsto il versamento della cauzione che la legge del 1913 fissa da un minimo di lire 3.000 ad un massimo di lire 15.000.

Queste cifre, certamente notevoli per quell'epoca, sono divenute ora irrisorie. Un eventuale adeguamento delle stesse alla realtà economica odierna creerebbe, d'altro canto, notevoli e non giustificate difficoltà per molti soggetti e si risolverebbe in una forma di discriminazione a danno dei meno favoriti per condizioni economiche.

Queste considerazioni sono state ritenute prevalenti rispetto a quelle che avrebbero potuto giustificare, per effetti invero assai limitati, il mantenimento della cauzione.

Gli articoli 8 e 9 prevedono i sigilli ed i repertori mentre il successivo articolo 10 contiene le norme sull'obbligo di residenza nella sede.

Per i sigilli, accanto all'obbligo di tenere quello ad umido, s'è prevista la facoltà del notaio di richiederne uno a secco che potrebbe risultare utile in determinate circostanze.

L'obbligo di risiedere nel Comune di sede è stato sancito per garantire la presenza del Notaio nel luogo in cui esercita prevalentemente la sua funzione, nonostante che, nell'originario schema del disegnó di legge, si fosse propensi a considerare non suscettibile di modificazioni il sistema della legge vigente in funzione di fondamentali prerogative proprie del notariato.

La sanzione prevista per l'inosservanza dell'obbligo suddetto è quella della sospensione disciplinare da quindici a novanta giorni di cui all'articolo 127. Detta sanzione può essere sostituita dalla destituzione, in caso di recidiva aggravata, ai sensi del successivo articolo 128.

Si è peraltro considerato che il Notaio può esercitare nel distretto (articolo 58) e altresì svolgere attività diverse compatibili con la sua funzione (articolo 5, secondo comma). Si è perciò stabilito che egli possa allontanarsi dalla sede ogni qualvolta sia richiesto per la sua funzione in altra sede del distretto o debba spostarsi per esercitare le altre attività consentite dalla legge.

Le previsioni concernenti l'assenza non sono state più riferite al distretto ma alla sede, in relazione al ripristino dell'obbligo fatto al Notaio di risiedere ivi. Invece i limiti di tempo e la competenza a concedere permessi sono rimasti identici non influendo su di essi la diversa regolamentazione dell'obbligo della residenza.

Nell'articolo 11 si prevede il termine per l'assunzione delle funzioni notarili che è stato portato da tre a quattro mesi mentre è stato ridotto da tre a due mesi il periodo di eventuale proroga.

La modifica ha trovato la sua giustificazione nell'alto numero delle richieste di proroga che si confida di far diminuire con l'aumento del termine normale, realizzandosi così un vantaggio per gli interessati ed uno snellimento della connessa attività amministrativa.

Nell'articolo 12 è stata conservata la norma che attribuisce al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, i provvedimenti per la nomina, la decadenza e la dispensa dei notai.

La disposizione ribadisce l'importanza del notaio nel nostro ordinamento giuridico e il particolare rilievo delle funzioni pubbliche che gli sono attribuite dalla legge.

3. — Il titolo secondo, capo I, tratta dei distretti e delle sedi notarili, nonchè dei criteri che regolano l'assegnazione ad una sede del posto di notaio.

Il distretto resta il fondamento territoriale della competenza del notaio che non può essere vincolato tassativamente al solo territorio della sede assegnatagli.

Purchè si verifichino le condizioni previste negli articoli 14 e 15, si possono separare distretti già riuniti o viceversa, in base ad un criterio numerico precisato nella norma e ritenuto adeguato all'esigenza di non ammettere distretti con scarso numero di notai (meno di 15 posti).

Per l'assegnazione dei posti di notaio valgono i criteri di cui all'articolo 16, dai quali s'è eliminato quello costituito dalla misura degli onorari percepiti nella sede perchè espressione di un particolarismo di categoria non compatibile con la funzione pubblica del notaio.

S'è ritenuto che il posto vada assegnato non per la qualità ma per la quantità degli affari, cioè non per interessi del solo notaio ma del nucleo sociale vivente nella zona. I notai, del resto, hanno la garanzia di trattamento economico minimo, a carico della Cassa del Notariato, anche per la considerazione che esigenze di ordine generale ne richiedono spesso la presenza là dove i guadagni non sono molto elevati.

Nell'articolo 17 si sono eliminate le revisioni parziali delle tabelle delle sedi e dei posti di notaio, ammettendo solo revisioni generali, con intervalli non inferiori a 5 anni

I titolari dei posti eventualmente soppressi per revisione delle tabelle rimangono in esercizio in soprannumero nelle rispettive sedi fino al trasferimento in altra sede (articolo 18). Il provvedimento di soppressione si applica innanzi tutto verso i notai con minore anzianità di esercizio nella sede, e a parità della detta situazione, con minore anzianità dalla nomina valutandosi, a parità di questa, la posizione di graduatoria.

Il capo II contiene le norme sull'Ordine dei notai e sui suoi organi.

L'Ordine dei notai, che è persona giuridica di diritto pubblico, si articola attualmente attraverso due organi: il Consiglio nazionale che ha competenza su tutto il territorio dello Stato e sede in Roma, e i Consigli notarili distrettuali che esercitano le loro funzioni nell'ambito dei singoli distretti notarili.

Il Consiglio nazionale rappresenta il vertice dell'organizzazione del notariato e viene formato col concorso di tutti i notai in esercizio che, con voto libero e segreto, eleggono i suoi componenti.

L'elezione avviene per zone al fine di garantire una più completa rappresentanza e risultano eletti i notai che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Al Ministro di grazia e giustizia spettano i poteri di proclamazione degli eletti, di controllo sulla regolarità dei risultati e della procedura e di decisione dei reclami.

I membri del Consiglio nazionale sono diciannove, numero questo adeguato alla esigenza rappresentativa e idoneo a garantire un normale funzionamento dell'organo. La durata della carica è di tre anni ed è consentita la rielezione immediata.

Particolare rilievo ha la figura del Presidente del Consiglio nazionale che è anche Presidente dell'Ordine dei notai e ne ha la rappresentanza. Egli è l'organo esecutivo delle decisioni del Consiglio ma non può esercitarne i poteri in caso di urgenza perchè le funzioni del Consiglio nazionale im-

plicano problemi molto complessi e delicati, il cui esame deve necessariamente avvenire in sede collegiale.

Le delibere dell'organo sono regolate dal principio della maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, la proposta si considera respinta.

Non s'è ritenuto opportuno di conferire in detti casi valore decisivo al voto del Presidente che sarebbe altrimenti divenuto un vero e proprio arbitro con posizione superiore a quella degli altri membri.

Il voto prevalente è eccezionale rispetto al normale metodo democratico e si giustifica solo in casi speciali e per motivi di particolare rilievo.

Tra le funzioni del Consiglio nazionale meritano d'essere segnalate quelle concernenti i pareri sui progetti di legge riguardanti la professione notarile, il riconoscimento delle scuole di notariato e le iniziative intese al perfezionamento della professione.

Il parere sui progetti di legge conserva il suo carattere facoltativo, in armonia con i principi costituzionali relativi alla formazione delle leggi e all'iniziativa legislativa del Governo.

Il riconoscimento delle scuole di notariato conferisce al Consiglio nazionale il compito elevato di controllare e garantire la senietà delle scuole stesse, realizzando il loro coordinamento che è presupposto di una necessaria uniformità di indirizzo degli studi.

In tema di iniziative per il perfezionamento della professione notarile è stata riconosciuta al Consiglio nazionale la potestà di realizzare, direttamente nell'ambito della organizzazione interna, determinate iniziative, senza bisogno di intervento da parte di altri organi.

Lo scioglimento del Consiglio nazionale, nell'ipotesi di persistente inadempimento degli obblighi, è attribuito, per la grande importanza dell'organo, al Capo dello Stato, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Procuratore generale della Corte suprema di cassazione.

Nel periodo intercorrente tra lo scioglimento e le nuove elezioni le funzioni del

Consiglio nazionale sono esercitate da un magistrato di Cassazione con funzioni direttive, nominato dal Ministro previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, ai sensi dell'articolo 15, legge 24 marzo 1958, n. 195.

I Consigli distrettuali sono gli organi tradizionali del notariato che si collegano al principio basilare della competenza distrettuale dei notai.

Essi vengono formati elettivamente col concorso dei notai in esercizio nel distretto.

Il Presidente del Consiglio ne esegue le delibere e può esercitarne i poteri in caso di urgenza, risultando ciò compatibile con le funzioni dei Consigli stessi, con la sola eccezione di quella disciplinare.

Le delibere interne sono regolate dal principio della maggioranza semplice; e si applicano anche in questa sede le norme sulla votazione fissate per il Consiglio nazionale.

Le funzioni del Consiglio distrettuale riguardano le attività basilari del notariato; l'organo tutela le attribuzioni notarili, vigila sui notai, rilascia permessi di assenza, provvede alla tenuta dell'albo, ammette alla pratica notarile e vigila sulla condotta dei praticanti, promuove l'istituzione di scuole di notariato ed esercita anche, nei limiti fissati dalla legge, la funzione disciplinare.

Quest'ultima funzione è già riconosciuta dal vigente ordinamento ma è stata introdotta in tema, una modifica, connessa con l'istituzione dei Consigli interdistrettuali.

Lo scioglimento del Consiglio distrettuale si attua con provvedimento del Ministro di grazia e giustizia e, fino alle nuove elezioni, le funzioni dell'organo sono temporaneamente esercitate dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

I Consigli interdistrettuali costituiscono una delle maggiori innovazioni del disegno.

Gli esponenti della categoria ne hanno calorosamente sostenuta la creazione, rilevando la necessità di organi intermedi che realizzino il coordinamento dei vari Consigli distrettuali spesso in contrasto fra loro su importanti questioni riguardanti il notariato.

Altra esigenza prospettata è stata quella di garantire, attraverso gli organi in esame, il collegamento tra il centro e la periferia dell'organizzazione notarile non sufficientemente realizzato dal Consiglio nazionale, per ovvie ragioni troppo distaccato dalle concrete situazioni delle varie zone mentre i Consigli distrettuali risultano, per ragioni opposte, troppo vincolati ad interessi e valutazioni locali.

La creazione dei Consigli in esame ha trovato la sua maggiore giustificazione nella necessità di rendere più immediato ed efficace l'esercizio della funzione disciplinare, attribuendo la competenza amministrativa agli organi del notariato, salve restando le garanzie giurisdizionali.

Non era possibile, al niguardo, servirsi degli organi attualmente esistenti perchè i Consigli distrettuali appaiono troppo vicini alle situazioni in cui maturano i fatti da giudicare mentre il Consiglio nazionale è un organo unico, insufficiente perciò al complesso compito di esercitare la propria cognizione su tutte le violazioni disciplinari commesse nel territorio dello Stato.

I Consigli interdistrettuali, al contrario, sono sufficientemente distaccati dalle situazioni locali e al tempo stesso sono in grado, avendo competenza entro un territorio determinato, di esercitare normalmente la funzione in esame.

Per quanto riguarda la composizione dei Consigli interdistrettuali s'è avvertito il rischio inerente ad una formazione elettiva, ad opera dello stesso elettorato che forma i Consigli distrettuali. S'è perciò deciso di comporre i Consigli interdistrettuali con i Presidenti dei Consigli distrettuali compresi nella relativa circoscrizione territoriale.

Si evita così il rischio di contrasti tra i due organi e si compone l'organo investito di funzioni più delicate con gli elementi più qualificati degli organi distrettuali.

Dalla circostanza che i Consigli interdistrettuali sono composti dai Presidenti dei Consigli distrettuali deriva la conseguenza che determinati eventi riguardanti i membri comuni ai due Consigli finiscono con l'avere incidenza su entrambi gli organi; le varie ipotesi relative sono state previste e minutamente regolate nelle norme del capo in esame.

Oltrechè la funzione disciplinare, in relazione alle sanzioni più importanti, il Consiglio interdistrettuale svolge altri compiti, tra cui meritano segnalazione quelli relativi ai pareri sulle proposte di variazione alla tabella delle sedi e dei posti di notaio, ai provvedimenti relativi all'autorizzazione e alla revoca degli uffici sussidiari, emessi in sede di ricorso contro le decisioni del Consiglio distrettuale nonchè gli altri riferentisi all'iniziativa di promuovere l'istituzione di scuole di notariato e di provvedere alla sospensione cautelare dei notai dall'esercizio della professione nelle ipotesi previste dalla legge.

L'istituzione di scuole di notariato può trovare il suo impulso originario sia nell'iniziativa dei Consigli interdistrettuali sia in quella dei Consigli distrettuali; questa doppia iniziativa dovrebbe garantire che le carenze eventuali di un organo potranno essere sanate dall'attività dell'altro. La possibile pluralità di dette scuole e i superiori poteri di riconoscimento delle stesse spettanti al Consiglio nazionale escludono qualsiasi possibilità di oggettivo contrasto.

Il Consiglio interdistrettuale elegge nel suo seno il proprio Presidente che ne esegue le delibere e ne esercita i poteri in caso di urgenza, salvo che nella sfera disciplinare.

Le regole interne sulla votazione sono analoghe a quelle degli altri Consigli. Lo scioglimento è attuato con provvedimento del Ministro e le funzioni sono, in tal caso, temporaneamente esercitate dal Presidente della Corte d'appello territorialmente competente.

Gli ultimi articoli del capo riguardano le assemblee distrettuali che si riuniscono entro il mese di febbraio di ciascun anno per deliberare sui conti consuntivi, i bilanci preventivi e la tabella delle tasse distrettuali nonchè per procedere, quando è il caso, alla nomina dei membri del Consiglio distrettuale. Spetta pure all'assemblea di deliberare su argomenti che, nell'ambito del distretto, interessino il notariato o di formulare voti e proposte da sottoporre al Consiglio interdistrettuale o nazionale.

L'assemblea può essere convocata dal Presidente del Consiglio distrettuale che la presiede. Le votazioni sono regolate dalla maggioranza semplice ma per la nomina a cariche basta la maggioranza relativa.

È regolata infine la questione delle spese per il funzionamento dei vari Consigli; a carico della Cassa del notariato quelle inerenti al Consiglio nazionale, a carico dei notai delle singole circoscrizioni quelle per i Consigli distrettuali, a carico di questi ultimi quelle dei Consigli interdistrettuali compresi nelle rispettive zone.

4. — Nel titolo III si prevedono le norme sul concorso per la nomina a notaio e sui concorsi di trasferimento.

Il concorso per la nomina resta sostanzialmente regolato dagli stessi principi ora vigenti.

La Commissione esaminatrice si compone di alti magistrati, professori di Università e notai, scelti dal Ministro, cui spettano i poteri di decidere sull'ammissione dei candidati al concorso e di vigilare sul regolare svolgimento dello stesso.

Le materie di esame, sia per lo scritto che per l'orale, sono indicate nell'articolo 46; le prove scritte hanno carattere teorico-pratico e comprendono la compilazione di un atto rientrante nelle funzioni del notaio nonchè l'inquadramento dell'atto stesso nei princìpi giuridici che lo riguardano e nei relativi istituti.

La graduatoria (articolo 47) è formata in base al totale dei voti ottenuti nelle prove scritte ed orali.

Tra i titoli di preferenza, valevoli solo a parità di voti, viene prima degli altri quello costituito dall'aver conseguito l'idoneità in un precedente concorso per notaio, il che sottolinea ulteriormente l'importanza del concorso stesso e l'incidenza che può avere in prosieguo di tempo un risultato anche parzialmente favorevole.

L'articolo 48 regola l'approvazione della graduatoria da parte del Ministro e prevede il potere, generalmente sancito, di aumentare fino ad un decimo i posti messi a concorso, nei limiti delle vacanze dei posti deserti esistenti al momento della forma-

zione della graduatoria, che viene così assunto come momento decisivo agli effetti di cui sopra.

Assumere il momento di approvazione della graduatoria è parso eccessivo, perchè avrebbe comportato un notevole prolungamento del tempo utile.

Nell'articolo 49, che regola la nomina dei notai, si prevede che se qualche notaio vincitore del concorso rinuncia o non consegue la nomina per altri motivi, è sostituito dagli idonei che seguono in graduatoria; gli effetti del concorso cessano non appena avvenute le nomine e le eventuali sostituzioni di cui sopra. Anche qui si sottolinea l'avvertita esigenza di porre un limite certo all'eventuale applicazione del meccanismo delle norme suindicate.

I concorsi per trasferimento sono regolati dagli articoli 50 e seguenti.

Dall'insieme delle disposizioni contenute in dette norme è dato di desumere la preoccupazione per la delicatezza della materia che involge notevoli interessi sia dei notai sia di ordine generale.

Per risolvere adeguatamente esigenze così varie e complesse è stato formulato un sistema rigoroso che prevede l'esame di titoli classificati nella norma con un punteggio determinato nonchè la valutazione dei titoli stessi ad opera di una Commissione costituita con criteri di assoluta garanzia, della quale fanno parte il Direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia, il Direttore dell'Ufficio del notariato ed un notaio in esercizio designato ogni due anni dal Consiglio nazionale.

I titoli più rilevanti (anticolo 51) si riferiscono al curriculum del notaio e sono costituiti dall'anzianità effettiva di esercizio, dal risultato del concorso, dall'insegnamento nelle scuole di notariato riconosciute, dalla precedente residenza nel distretto da conferire, dalle pubblicazioni in materie giuridiche riguardanti il notariato, dall'operosità e condotta professionali.

Sono previsti naturalmente altri titoli che non si riferiscono alla specifica attività del notaio in quanto tale; non è infatti necessario pretendere che il notaio si limiti all'attività sua propria ma è naturale che questa costituisca il dato principale da valutare in materia.

Nell'articolo 52 sono previsti i titoli preferenziali che debbono essere valutati a parità delle condizioni concretamente risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'arl'articolo 51.

Anche qui prevalgono i titoli strettamente professionali temperati da altri che si riferiscono alla situazione di famiglia o alla condizione di invalido o combattente o decorato al valore.

Da rilevare che al Ministro spetta la facoltà di non considerare le domande dei notai, comunque titolati, che abbiano conseguito un trasferimento a domanda nel biennio precedente (articolo 50, ultimo comca). Pure da rilevare le disposizioni che consentono di escludere dal concorso quei notai che abbiano riportato determinate condanne o per i quali siano in corso dei procedimenti (articolo 53).

Nel Capo II del titolo si regolano l'esercizio nella sede assegnata e nelle altre sedi del distretto nonchè l'importantissima questione attinente ai cosiddetti recapiti.

L'articolo 58 ribadisce, per negazione, l'obbligo del notaio di esercitare le sue funzioni solo nell'ambito del distretto di cui fa parte la sede assegnatagli.

Il limite del distretto chiarisce come la sede costituisca sì un vincolo per il notaio ma non di portata tassativa, escludendo cioè attività al di fuori di essa.

Vincolare il notaio alla sede, limitando al territorio di questa la sua competenza, è parsa soluzione in contrasto con la tradizione, che ha sempre comportato la competenza distrettuale, e con l'evolversi dei tempi che rafforza il fondamento di quella tradizione nella realtà del mondo. Non potevasi d'altro canto conferire al notaio libertà assoluta nel distretto, senza vanificare l'importanza della sede; per questo l'articolo 59, in armonia con l'obbligo di residenza nel Comune di sede fissato nell'articolo 10, stabilisce che il notaio deve tenere lo studio nel Comune o nella frazione di Comune in cui trovasi la sede e che non può avere altro studio oltre quello suddetto.

Si è peraltro considerato che gli articoli 62 e seguenti prevedono la possibilità che il notaio sia autorizzato dal Consiglio distrettuale, ad aprire ufficio sussidiario in altra sede dello stesso distretto. In detta ipotesi è necessario determinare i giorni di assistenza allo studio notarile per evitare che l'ufficio sussidiario implichi abbandono della sede e d'altra parte che l'obbligo di risiedere in sede pregiudichi l'attività dell'ufficio sussidiario.

Si è perciò stabilito che nei casi suddetti il notaio deve prestare assistenza allo studio nei giorni e nelle ore stabiliti dal Presidente della Corte d'appello previo parere del Consiglio distrettuale; giorni che peraltro non possono essere meno di tre per settimana in modo da evitare che il notaio si dedichi in maggior misura all'ufficio sussidiario che non allo studio vero e proprio.

Gli articoli 60 e 61 prevedono l'assistenza nelle frazioni di Comune e i limiti dell'esercizio in altre sedi del distretto.

Detti limiti sono positivi e negativi e vengono esposti nell'articolo 61.

Negli articoli 62 e seguenti sono collocate le disposizioni relative agli uffici sussidiari, che costituiscono un'innovazione di questo disegno.

Essa si ricollega, all'origine, all'insorto problema dei recapiti, identificabili con i luoghi in cui i notai possono essere reperiti quando non sono presenti nella sede.

Il recapito, configurato all'inizio in tal modo, s'è trasformato col tempo in un secondo studio professionale per varie ragioni, tra cui l'insufficienza del lavoro in diverse sedi, la frequente mancanza di locali idonei per la conservazione degli atti e dei repertori, la concorrenza di notai, esercitanti in altre sedi, ma sempre in contatto con la sede anteriormente loro assegnata.

Tutto questo ha portato numerosi notai a trasferire progressivamente una parte dell'attività nel luogo di recapito, rendendo questo uno studio, non raramente pari o superiore, in importanza concreta, a quello ufficiale.

S'era suggerita una soluzione drastica del problema, prevedendo l'obbligo di tenere un solo studio, senza eccezioni di sorta. Questa soluzione, pur apparendo suggestiva per la sua semplicità, non esauriva il problema. Riconosciuto infatti che la competenza del notaio si estende a tutto il territorio del distretto, non si può disconoscere l'opportunità nell'interesse stesso della clientela, dell'organizzazione, accanto allo studio che resta unico, di centri minori di svolgimento dell'attività notarile. È soltanto necessario delimitare la possibilità dell'istituzione degli uffici sussidiari, allo scopo di evitare abusi e di armonizzarla con il sancito obbligo di risiedere nel Comune di sede.

L'unicità dello studio, espressamente sancita nell'articolo 59, non è vulnerata dall'introduzione degli uffici sussidiari, non potendosi questi confondere con lo studio che è il centro stabile dell'attività notarile, in sè necessario e non eliminabile, luogo di ricevimento di atti e di conservazione esclusiva di repertori, mentre gli altri sono luoghi eventuali, in cui possono riceversi atti ma assolutamente non possono tenersi i repertori.

L'eventualità degli uffici sussidiari è dimostrata dalla circostanza che la loro istituzione è subordinata alla sussistenza delle rigorose condizioni richieste dalla legge e che essi possono non crearsi anche se esistono dette condizioni, configurabili quindi come necessarie e non sufficienti.

Le condizioni necessarie richieste perchè si conceda al notaio di aprire l'ufficio sussidiario suppongono che nel Comune in cui detto ufficio viene poi aperto vi siano almeno sei posti di notaio e che gli uffici sussidiari non superino in numero il terzo dei posti assegnati alla sede. La prima condizione significa concretamente che detti uffici potranno essere aperti solo in città con almeno 50.000 abitanti, ove il lavoro giustificherà accanto all'attività dei notai in pianta quella dei notai con uffici sussidiari. La seconda condizione assicura l'equilibrio tra le due categorie suindicate in modo da non ferire gli interessi di quella formata dai notai in pianta.

A queste condizioni deve aggiungersi, per renderle sufficienti, la valutazione discrezionale del Consiglio distrettuale, che concede

o meno l'apertura e che appare organo ideale in tema perchè rappresentativo in alto grado dei notai interessati e conoscitore sicuro delle situazioni locali.

Sfugge alla necessità dell'autorizzazione l'ufficio sussidiario della sede aggregata a quella cui il notaio è stato assegnato; questo ufficio, infatti, si trova sul territorio in cui il notaio svolge normalmente la sua attività ed è pertanto logico che il notaio possa aprirlo senz'altro, senza necessità di permessi.

Una limitazione importante in tema di uffici sussidiari è quella contenuta nella disposizione che vieta la concessione di più di un ufficio sussidiario, nell'ambito dello stesso distretto. L'unicità dell'ufficio sussidiario è del tutto intuibile nelle sue ragioni, dopo il chiarimento dei fini generali per cui è stata prevista l'ammissione degli uffici stessi.

Nell'articolo 63 che prevede i criteri di preferenza da adottare nel caso di più domande di apertura per una stessa sede, s'è stabilito che l'autorizzazione ad aprire ufficio sussidiario richiede la preventiva determinazione dei giorni e delle ore di assistenza allo studio notarile.

Ancora più importante è l'articolo 64 che obbliga il notaio autorizzato all'apertura di un ufficio sussidiario a partecipare ai concorsi di trasferimento nella sede in cui l'ufficio è stato aperto, pena la revoca della concessa autorizzazione. La disposizione pone la premessa del riassorbimento dell'ufficio sussidiario nello studio, essendo ovvio che, a trasferimento avvenuto, l'ufficio sussidiario si consoliderà, sparendo, nello studio ufficiale.

Sancito in modo esplicito è il divieto, una volta ottenuto il trasferimento di cui all'articolo in esame, di aprire ufficio sussidiario nella sede di provenienza; importante disposizione questa perchè implica la rottura di ogni rapporto tra il notaio e la sua sede anteriore, evitando così che egli possa esercitare concorrenza al collega a questa sede assegnato, sfruttando i rapporti creatisi durante la sua permanenza in essa.

Gli articoli 65 e 66 prevedono infine gli organi competenti ad emettere i provvedimenti concernenti la materia. Il Consiglio distrettuale, che concede l'apertura, può revocarla se il notaio non adempie agli obblighi di cui all'articolo 64, ovvero se sia incorso in sanzioni disciplinari per violazioni agli obblighi fissati negli articoli 58, 59, 60 e 61.

L'articolo 66 prevede i reclami contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale che vengono decisi in ultima istanza amministrativa dal Consiglio interdistrettuale, salve restando le ulteriori difese giurisdizionali.

Il capo successivo contiene le norme sui sostituti e delegati del notaio. Anche in questa sede s'è avvertita la esigenza di ammettere solo soggetti che possiedono i requisiti indispensabili di idoneità all'esercizio della funzione vicaria.

Importanti le norme relative alle cause di cessazione dall'esercizio che si ricollegano a malattie, limiti di età, esercizio di attività incompatibili con la funzione di notaio, violazioni disciplinari connesse o non connesse con fatti di natura penale.

Per malattia è prevista l'interdizione che non può superare i due anni, trasformandosi altrimenti in dispensa. Il termine interdizione è stato preferito a quello di inabilitazione perchè l'impedimento da cui scaturisce il provvedimento così qualificato ha portata integrale anche se temporanea. Il limite di due anni costituisce una modifica del limite vigente che è soltanto di un anno.

Il limite prescelto appare adeguato all'esigenza di contemperare la necessità del servizio con gli interessi dei notai.

La dispensa, oltrechè per malattia prolungantesi al di là di due anni o per il verificarsi delle ipotesi di cui agli articoli 414 e 415 del Codice civile, è prevista anche per il raggiungimento del limite di età che è stato mantenuto ad anni 75.

Se, per innegabili esigenze d'ordine generale, inerenti alle pubbliche funzioni esercitate dai notai, è necessario prevedere la dispensa per limite di età, si giustifica tuttavia mantenere un limite più elevato rispetto ad altri, in considerazione degli innegabili aspetti professionali del notariato, materiantesi in tutti quei dati che consen-

tono di configurare il notaio come libero professionista intellettuale e che s'incentrano nel rapporto fiduciario tra notaio e cliente.

Nei casi di incapacità alla funzione si potrà peraltro provvedere con l'interdizione e la successiva eventuale dispensa mentre, per quanto riguarda gli interessi dei giovani, si rileva che gli stessi sono stati più correttamente realizzati con la riduzione del limite di età per la partecipazione al concorso e del periodo di pratica.

La sospensione cautelare, prevista nell'articolo 77, avviene di diritto quando il notaio trovasi in detenzione o colpito da mandato di cattura, salvo a cessare per concessione di libertà provvisoria o per revoca del mandato o dell'ordine. In questi casi il provvedimento scaturisce per necessità dal fatto che il notaio è privato materialmente o giuridicamente della propria libertà personale.

La sospensione è puramente facoltativa quando si tratta di notaio assoggettato a provvedimento da cui possa discendere destituzione legale o giudiziale ovvero di notaio condannato, anche in modo non definitivo, a pena di un anno o più per delitto non colposo, senza sospensione della pena.

La concessione eventuale di questo beneficio esclude la sospensione cautelare perchè implica da parte del giudice una valutazione favorevole sulla natura del fatto e sulla personalità dell'imputato.

Nell'articolo 79 si prevede la rimozione o per violazione delle norme sull'incompatibilità o per assenza dalla sede per due mesi di seguito senza adeguato motivo.

5. — Il Titolo IV contiene le norme sulla formazione dell'atto notarile.

Già nell'articolo 1 sono state precisate in merito le funzioni del notaio che possono distinguersi in una funzione intrinseca ed autonoma consistente nell'indagare la volontà delle parti e tradurla in termini giuridici adeguati e in una funzione di redazione del documento in cui si raccoglie e consacra la volontà delle parti stesse.

L'atto, una volta compilato, deve essere letto in una con gli allegati dal notaio o, in sua presenza, da persona di sua fiducia, dovendo in ogni caso il notaio averlo scritto di sua mano o averne preso altrimenti diretta e completa cognizione. La lettura avviene alla presenza delle parti, dei testimoni, degli interpreti, e dei fidefacienti, salvo il caso che questi ultimi si siano allontanati nelle ipotesi consentite. Degli allegati si può omettere la lettura per dispensa delle parti, quando queste sanno leggere e scrivere, salvo diverse disposizioni di legge (articolo 83).

L'articolo 84 pone al notaio l'obbligo fondamentale di accertarsi dell'identità delle parti personalmente o per mezzo di due fidefacienti, dal notaio conosciuti, i cui requisiti sono indicati nell'articolo stesso.

Com'è noto la legge notarile del 25 maggio 1879, n. 4900, vincolava il notaio ad attestare l'identità delle parti solo nel caso che le conoscesse personalmente da epoca anteriore, ricorrendo altrimenti ai fidefacienti. La legge notarile del 1913 anzichè parlare di conoscenza personale accenna alla personale certezza del notaio, intesa peraltro come derivante soltanto da conoscenza personale anteriore all'atto o da ricorso ai fidefacienti.

In questa sede si è considerato che l'aumento della popolazione, l'intensificarsi delle relazioni giuridiche private tra soggetti abitualmente viventi in località e perfino in Nazioni diverse, per la sempre maggiore espansione dei rapporti economici, e la crescente rapidità delle comunicazioni, rendono problematico il raggiungimento di quella certezza completa ed assoluta che era nei voti della legge del 1913 e che s'addiceva all'ambiente più ristretto di un'epoca in cui l'industria e il commercio non avevano assunto la importanza che oggi hanno raggiunto e le comunicazioni e gli stessi affari non avevano il ritmo veloce che è proprio dei giorni nostri.

In un'economia prevalentemente agricola in cui la ricchezza era concentrata nelle mani di pochi soggetti era, di regola, facile al notaio avere la certezza della identità personale dei non numerosi proprietari di terre o di fabbricati che si rivolgevano a lui, richiedendo la sua opera. La sempre crescente industrializzazione, la distribuzione della ricchezza anche tra ceti che prima ne erano esclusi, la stessa tendenza politica all'europeizzazione dell'economia e dei mercati, i contatti sempre più frequenti anche con altri continenti, hanno radicalmente modificato la situazione in guisa che l'esigere ancora l'elemento della certezza personale potrebbe perfino intralciare lo sviluppo delle relazioni economiche e porre una remora alle contrattazioni che si concludono con soggetti che vivono in località diversa da quella che è sede del notaio.

S'è ritenuto pertanto che la mutata situazione imponga un adeguamento della formulazione della norma, nel senso che l'accento deve porsi, anzichè sul risultato di una certezza assoluta, difficilmente raggiungibile per le considerazioni già svolte, sull'attività di accertamento che il notaio deve compiere per assolvere il compito delicatissimo ed importante che la legge gli affida.

In tal guisa, mentre si è pensato di dover adeguare alla realtà del traffico giuridico il disposto legislativo, non si è affatto inteso di indulgere alla faciloneria, alla negligenza e alla leggerezza che, del resto, sono aliene dalle nobili tradizioni del notariato italiano.

Pur nella nuova situazione economico-sociale, l'accertamento dell'identità personale delle parti, fondamento della certezza dell'atto, resta uno tra i capisaldi della funzione notarile ed è affidata all'oculata diligenza e al senso di responsabilità del notaio; l'innovazione concerne il raggiungimento di quel risultato oggettivo della certezza, che, come si è visto, appare oggi impossibile o estremamente difficile.

Negli articoli successivi si prevedono l'intervento dei testimoni e gli elementi che l'atto notarile deve contenere.

I testimoni debbono intervenire, oltre che nei casi previsti da altre leggi, quando alcuna delle parti non sappia o non possa sottoscrivere (art. 85). In questa ipotesi l'intervento dei testi si giustifica sia per garanzia del notaio rogante sia per stimolare la parte impedita ad un maggior approfondimento di se stessa e dell'atto che si accinge a compiere.

Non è stato invece mantenuto l'obbligo della presenza dei testimoni nelle donazioni e nei contratti di matrimonio, così come è invece previsto nella legge notarile in vigore. Quest'obbligo, infatti, non trova la sua giustificazione in ragioni di ordine sostanziale, ma risponde ad esigenze di pura forma; non si vedono perciò motivi sufficienti per la sua conservazione, salva restando la facoltà del notaio o delle parti di richiedere l'intervento dei testi anche in questi casi, se lo ritengono opportuno.

Negli articoli successivi sono contenute le disposizioni relative agli elementi che deve contenere l'atto notarile, alle norme sull'uso della lingua italiana e sulla sottoscrizione dell'atto da parte dei soggetti intervenuti.

L'articolo 89 tratta delle autenticazioni di sottoscrizioni apposte a scritture private e delle certificazioni di verità della firma. In entrambi i casi la legge notarile richiede che il notaio si accerti dell'identità della persona che appone la firma e che la firma stessa sia apposta in sua presenza.

Sul piano penale l'autentica richiede sia la certezza dell'identità sia che la firma venga apposta in presenza del notaio, mentre nella certificazione di verità della firma è elemento essenziale solo l'autenticità della medesima. Questa differenza degli effetti penali non toglie però che il notaio debba esigere per la regolarità della sua funzione che la firma sia apposta in sua presenza anche nella seconda ipotesi di cui sopra.

Importanti le disposizioni che riguardano le traduzioni necessarie nelle ipotesi di parti straniere che non sanno la lingua italiana. Qualora il notaio abbia necessità di ricorrere ad un interprete può nominarlo direttamente e riceverne il giuramento. Detta modifica conferisce al notaio la piena signoria di una procedura che inerisce totalmente alla sua funzione.

Nell'articolo 99 si regolano i casi di nullità dell'atto notarile. A tal fine s'è considerato che la nullità è una sanzione radicale che si ripercuote sulle parti, spesso incolpevoli, e che perciò va prevista con criteri restrittivi, limitatamente a quelle ipotesi in cui l'atto appare mancante dei requisiti es-

senziali per il raggiungimento dello scopo e non vi sia possibilità di sanare dette mancanze.

La nullità è stata perciò prevista in relazione all'incompetenza organica o territoriale del notaio, nonchè ai casi di intervento di persone escluse per legge, di mancanza delle sottoscrizioni o al mancato intervento dell'interprete nei casi previsti.

Anche la mancanza della data o dell'indicazione del Comune comporta nullità, sanabile però se i dati suddetti possono desumersi dall'atto in modo inequivoco. L'omessa lettura degli atti e degli allegati non comporta nullità mentre le nullità inerenti all'intervento di persone non ammesse, alla mancanza di sottoscrizione o al non intervento dell'interprete sono limitate alle convenzioni o dichiarazioni per le quali si sono verificate le suddette infrazioni.

Nel capo III del titolo si prevedono le norme sulla custodia degli atti, repertori e registri che si attua nello studio del notaio da cui non possono asportarsi gli originali se non nelle ipotesi previste dalla legge.

Per quanto riguarda il rilascio di copie (artt. 105 e 106) s'è consentito al notaio di rilasciare le stesse anche in forma fotografica per modernizzare l'adempimento delle formalità relative; le questioni attinenti alle modalità di pagamento dell'imposta di bollo saranno risolte in sede regolamentare.

Nel Capo IV si contengono le norme sugli onorari spettanti al notaio e sono regolate le varie ipotesi relative.

Non è stata più prevista la facoltà concessa ai notai di uno stesso distretto di associarsi per la ripartizione dei proventi.

Questa facoltà infatti scaturisce automaticamente dalle norme civilistiche essendo evidente che i proventi, una volta percepiti, entrano a far parte del patrimonio del notaio e possono essere perciò oggetto di disposizione anche al di là dei limiti territoriali del distretto. S'è voluto però evitare il pericolo che l'associazione tra notai potesse comportare una comunione di funzioni, evento questo inammissibile perchè le funzioni del notaio hanno carattere pubblico e sono perciò indisponibili.

6. — Nel titolo V si prevedono innanzi tutto le ispezioni che si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie che si svolgono ogni due anni hanno lo scopo di accertare l'osservanza da parte del notaio delle norme relative alla ricezione, redazione e conservazione degli atti, tenuta dei repertori e degli indici, liquidazione degli onorari e dei diritti, versamento delle tasse e dei contributi all'Archivio notarile e alla Cassa del notariato. I poteri di vigilanza e d'ispezione spettano al Ministro di grazia e giustizia che li esercita a mezzo del Conservatore dell'Archivio notarile del Distretto o di un Conservatore delegato dal Ministero; le ispezioni straordinarie sono invece eseguite da un Ispettore generale di archivi notarili.

Queste ultime ispezioni, oltrechè dal Ministro, possono essere disposte dal Presidente del Consiglio nazionale del notariato che le esegue personalmente o per mezzo di notaio da lui delegato.

Questo potere ispettivo può essere riconosciuto in via eccezionale al Consiglio nazionale del Notariato perchè quest'organo non ha poteri di decisione in sede disciplinare.

Per quanto riguarda le ispezioni ordinarie esse sono affidate, dalla legge del 1913, congiuntamente al Conservatore dell'Archivio notarile e al Presidente del Consiglio notarile del Distretto.

Detta disposizione non può più essere conservata perchè con le modifiche apportate al sistema disciplinare, i Presidenti dei Consigli distrettuali, membri altresì dei Consigli interdistrettuali, sono chiamati a giudicare in tutti i procedimenti disciplinari e perciò anche in quelli che conseguono ai risultati delle ispezioni. S'è ritenuto perciò inopportuno consentire che uno stesso organo partecipi alla fase di rilievo delle mancanze e successivamente a quella del conseguente giudizio.

D'altra parte, per equilibrare il principio dei controlli statali sulla professione notarile con la maggiore autonomia riconosciuta all'ordine dei notai, si è rafforzata la posizione del Conservatore dell'Archivio riconoscendo al suddetto organo una funzione

di impulso che ha il suo punto di partenza nelle ispezioni e che perviene nei procedimenti di competenza dei Consigli distrettuali allo svolgimento di una attività assimilabile a quella del Pubblico Ministero, col potere di promuovere il giudizio, partecipare al suo svolgimento ed impugnare le decisioni. Un organo investito di queste funzioni deve necessariamente avere una competenza esclusiva nell'ambito a lui riservato; la circostanza che sull'attività svolta in sede ispettiva dal Conservatore sono poi chiamati a pronunciarsi, in sede di giudizio disciplinare, gli organi notarili rende inammissibile che detti organi interferiscano, attraverso loro delegati, anche nella fase ispet-

S'è ammesso comunque che il Conservatore dell'Archivio sia affiancato nel corso dell'ispezione da un notaio nominato dal Consiglio distrettuale, fuori dei suoi componenti, cui è stato assegnato un compito di pura e semplice osservazione con la facoltà di chiedere la verbalizzazione dei suoi rilievi. La soluzione innanzi illustrata appare la più idonea a garantire da un lato il retto espletamento della funzione ispettiva da parte del Conservatore e dall'altro gli interessi dei notai ispezionati; le conseguenze da trarre dai risultati ispettivi ai fini di eventuali azioni disciplinari restano affidate alla competenza del Conservatore dell'Archivio per i procedimenti dinanzi al Consiglio distrettuale e del Procuratore generale presso la Corte d'appello per i procedimenti dinanzi al Consiglio interdistrettuale.

Le sanzioni disciplinari, applicabili ai notai, hanno contenuto patrimoniale (ammenda disciplinare) e non patrimoniale (avvertimento, censura, sospensione e destituzione).

L'ammenda disciplinare, oltrechè per il suo contenuto patrimoniale, si distingue dalle altre sanzioni perchè collegata con infrazioni di ordine prevalentemente tecnico, mentre le altre sanzioni si riferiscono anche a fatti di natura morale. Questa caratteristica dell'ammenda disciplinare ha consigliato per essa un trattamento distinto da quello delle altre sanzioni, ai fini della competenza.

Il termine « ammenda disciplinare » è stato sostituito a quello di « pena pecuniaria » perchè più appropriato al carattere amministrativo della sanzione.

L'avvertimento e la censura sono sanzioni generiche che si applicano a condizione che non siano previste sanzioni diverse.

L'avvertimento è un semplice richiamo per lievi trasgressioni, la censura è dichiarazione di biasimo, scritta e motivata, applicabile a fatti più gravi per cui non siano previste nè la sospensione nè la destituzione.

La sospensione disciplinare, che può variare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 90 giorni, si applica ad infrazioni specifiche di notevole gravità (quando il notaio riceve atti prima di essersi immesso nell'esercizio delle funzioni ovvero quando rifiuta di prestare il suo ministero o si oppone alle ispezioni, eccetera, eccetera).

La destituzione, che è la sanzione più grave in quanto comporta la fine dell'attività del notaio e la sua cancellazione dall'albo, si distingue in disciplinare e legale.

La destituzione disciplinare avviene in conseguenza di procedimento disciplinare per fatti di estrema gravità (notaio che continua ad esercitare durante la sospensione o non conserva dolosamente atti di cui è prescritta la custodia o repertori ovvero è stato già colpito nello stesso triennio con due sospensioni).

La destituzione legale o di diritto avviene automaticamente in conseguenza di determinate condanne penali.

Questa destituzione è sempre pronunciata dalla stessa autorità che ha emesso la sentenza; la pronuncia è contenuta nella sentenza stessa, o, in difetto, in una successiva ordinanza emessa senza contraddittorio, su richiesta del Pubblico ministero.

I casi concreti di destituzione legale, sono stati fissati, in primo luogo, con riferimento all'ipotesi che il notaio abbia riportato condanna da cui derivi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o temporanea ma superiore a due anni, nonchè all'ipotesi che sia stato condannato a pena della reclusione superiore a due anni. Queste ultime due disposizioni si ricollegano al principio gene-

rale per cui il notaio non può restare privo delle sue funzioni per oltre due anni.

La destituzione legale è altresì stabilita quando il notaio riporti condanna per delitto non colposo per cui la legge prevede astrattamente una pena non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.

Questi due limiti di pena, valutati in astratto, garantiscono una area sufficientemente ampia e comprendente i reati più gravi.

La destituzione è infine prevista in modo specifico per i reati contro la pubblica fede contenuti nel capo II e nel capo III del titolo VII del Codice penale.

Si tratta di reati che investono in modo particolare la funzione del notaio, per cui s'è ritenuta necessaria una previsione specifica, operante al di là dei limiti di pena e dei particolari effetti accessori, sulla semplice base della natura del reato.

Da segnalare la disposizione che accoglie un principio ormai consacrato dalla giurisprudenza della Suprema corte di cassazione in virtù del quale, se al notaio sono riconosciute nella sentenza di condanna penale circostanze attenuanti, la destituzione può essere sostituita da una sanzione meno grave. Questo principio tuttavia non si applica nei casi di interdizione perpetua o temporanea ma superiore a due anni e di condanna alla reclusione per più di due anni.

Devesi anche segnalare una previsione sanzionatoria generica, relativa all'ipotesi del notaio che col suo comportamento comprometta comunque il decoro o il prestigio della professione o che faccia ai colleghi illecita concorrenza.

In detti casi possono applicarsi la destituzione o la sospensione fino ad un anno.

Importanti, infine, le disposizioni circa la prescrizione dell'azione e della sanzione disciplinare.

L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dalla data dell'infrazione, ma si applica il termine di prescrizione penale qualora il fatto sia represso anche penalmente.

La sanzione disciplinare si prescrive, invece, in quattro anni dalla data in cui è di-

venuto definitivo il provvedimento che l'ha inflitta.

La sanzione della destituzione è imprescrittibile.

Per quanto concerne le modifiche apportate al procedimento disciplinare si rileva che attualmente il sistema delle competenze presenta natura mista e si differenzia notevolmente sia da quello in vigore nei liberi ordinamenti professionali sia da quello applicato ai pubblici impiegati e dipendenti.

Il sistema vigente per alcune categorie più importanti di liberi professionisti prevede che le sanzioni disciplinari siano applicate dagli organi del relativo ordine professionale, salva sempre la tutela giurisdizionale dei diritti, che, come regola, si realizza con ricorso al giudice ordinario. Il procedimento disciplinare si scinde perciò in due fasi distinte: una di carattere amministrativo, dinanzi agli organi dell'ordine, l'altra di natura giurisdizionale che suppone l'esaurimento della prima fase e che si svolge dinanzi agli organi della magistratura ordinaria.

Vi sono però degli ordinamenti professionali, quali quelli degli avvocati e dei medici, che accanto agli organi amministrativi locali prevedono organi unici a carattere nazionale (Consiglio mazionale forense e Commissione centrale sanitaria), ai quali si può ricorrere contro le decisioni disciplinari degli organi locali.

A questi organi centrali è stata riconosciuta la natura di organi di giurisdizione speciale ed essi sottraggono infatti agli organi della Magistratura ordinaria la conoscenza delle controversie disciplinari. Contro le decisioni di questi organi è ammesso soltanto il ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione per violazione di legge.

Per gli impiegati e dipendenti pubblici il sistema è diverso; nei loro confronti le minori sanzioni possono essere applicate direttamente dal Capo dell'ufficio ma quando è necessario o viene richiesto il procedimento disciplinare, la sanzione stessa è applicata dal Ministro su proposta della Commissione disciplinare, derogabile solo in senso più favorevole all'impiegato.

In questi casi la tutela giurisdizionale si attua dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, competenti per le controversie attinenti ai rapporti di pubblico impiego.

L'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei notai non può riferirsi integralmente nè all'uno nè all'altro dei due sistemi anzidetti, attesè le peculiari caratteristiche di questa professione, sottoposta, perchè si estrinseca nell'esercizio di una pubblica funzione, ad uno specifico controllo dello Stato.

I criteri vigenti comportano che le sanzioni disciplinari considerate di minore entità, cioè l'avvertimento e la censura, sono applicate dal Consiglio notarile del distretto cui appartiene il notaio con possibilità di reclamo da parte del notaio o del Procuratore della Repubblica al Tribunale che decide con procedimento in Camera di consiglio.

Le sanzioni dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono invece applicate direttamente dal Tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaio; la decisione del Tribunale è suscettibile di appello e quest'ultima di ricorso in Cassazione.

Per quanto riguarda le sanzioni minori si prospettano le due fasi su indicate: quella amministrativa dinanzi al Consiglio notarile e quella giurisdizionale in sede di ricorso agli organi giudiziari. Le sanzioni maggiori sono invece applicate direttamente in sede giurisdizionale.

S'è considerato al riguardo che ormai la più qualificata dottrina riconosce al notaio la prevalente caratteristica di libero professionista intellettuale e che pertanto si giustifica l'adeguamento a detta configurazione anche del sistema disciplinare.

Non sarebbe possibile ovviamente attribuire agli organi dell'ordine dei notai funzioni disciplinari fuori della sfera amministrativa perchè la creazione di nuovi organi di giurisdizione speciale trova innanzitutto un ostacolo nei precetti costituzionali e sarebbe comunque inopportuna, in quanto destinata a sottrarre l'esercizio delle funzioni notarili ad un controllo diretto dell'Autorità giudiziaria, emanazione immediata dello Stato in uno dei suoi momenti fondamentali.

La riforma si limita pertanto ad attribuire agli organi notarili, soprattutto ai fini di una più pronta ed efficace repressione delle mancanze disciplinari, per l'immediatezza propria dell'attività amministrativa, una competenza piena per tutte le sanzioni disciplinari, lasciando inalterata la possibilità del ricorso giurisdizionale agli organi della Magistratura ordinaria, contro ogni decisione amministrativa.

Il sistema attuale presenta in effetti gravi inconvenienti che risiedono, innanzitutto in una competenza eccessiva dei Consigli distrettuali e, in secondo luogo, nell'attribuzione delle maggiori sanzioni direttamente ad organi che, per le stesse esigenze inerenti all'attività giurisdizionale, non possono operare con sollecitudine.

È sembrato anzitutto opportuno che la competenza sulle sanzioni (esclusa l'ammenda disciplinare di cui si tratta innanzi) sia affidata ad organi distaccati dall'ambiente cui appartiene il contravventore, in quanto tale distacco giova, al tempo stesso, alla serenità del giudizio e alla severità della repressione. È altresì opportuno che siano gli stessi organi dell'ordine a poter disporre, almeno in fase amministrativa, dette sanzioni per la maggiore sollecitudine che potrà così essere impressa alla loro azione. Lo svolgimento del procedimento disciplinare in fase amministrativa, salvo il controllo giurisdizionale, è del resto un dato già acquisito alla nostra organizzazione amministrativa, sia in tema di rapporto di pubblico impiego sia per quanto concerne il rapporto che lega il professionista intellettuale allo Stato.

Gli organi notarili cui s'è attribuita la competenza per tutte le sanzioni, esclusa l'ammenda, sono i Consigli interdistrettuali che appaiono i più qualificati all'esercizio della delicata funzione in ragione della loro composizione, del sufficiente distacco dall'ambiente e dei limiti territoriali della loro competenza.

Al Consiglio distrettuale è stata conservata la competenza ad applicare l'ammen-

da disciplinare perchè detta sanzione si riferisce ad infrazioni di ordine tecnico e non sussistono, pertanto, nei suoi confronti, quelle ragioni di opportunità e di stretta garanzia che hanno suggerito di affidare le altre sanzioni ai Consigli interdistrettuali. Non era d'altra parte opportuno privare completamente i Consigli distrettuali della competenza disciplinare per non svuotare compleamente degli organi che rispondono alla tradizione e che si collegano ad una delle principali caratteristiche del notariato costituita dalla competenza distrettuale del notaio.

Per quanto riguarda il sistema dei ricorsi s'è consentita l'adizione immediata degli organi giurisdizionali e non si sono previsti ricorsi amministrativi nell'interno dell'ordine. Non esiste infatti un rapporto di gerarchia tra i Consigli dell'ordine del notariato e d'altra parte il sistema delle garanzie, necessarie perchè previste dai precetti inderogabili della Costituzione, va conciliato con l'esigenza di un procedimento sollecito che soddisfi sia le giuste aspettative dell'incolpato di conoscere la propria sorte entro un termine ragionevole sia le superiori necessità della giustizia che richiedono una sanzione efficace ed esemplare e perciò non separata dalla violazione da un eccessivo tratto di tempo.

Pertanto s'è stabilito che una volta esauritosi, in unico grado, il procedimento amministrativo dinanzi all'organo notarile competente, sia subito possibile il ricorso all'organo giurisdizionale, che è costituito dal Tribunale per le decisioni del Consiglio distrettuale e dalla Corte di appello per quelle del Consiglio interdistrettuale.

Il potere e la facoltà di impugnazione spettano rispettivamente al pubblico ministero e al notaio incolpato. Le funzioni di pubblico ministero sono riconosciute al conservatore dell'Archivio per i procedimenti dinanzi al Consiglio distrettuale e al Procuratore generale della Corte d'appello per i procedimenti dinanzi ai Consigli interdistrettuali. In quest'ultima ipotesi il conservatore dell'Archivio ha la funzione di ufficiale verbalizzante dei rilievi ispettivi.

Il Tribunale e la Corte d'appello, quando sono investiti del giudizio con gravame, esercitano una piena cognizione dei fatti, sotto il duplice profilo della legittimità e del merito.

Anche la tutela giurisdizionale si svolge in unico grado; l'unicità del grado è, infatti, pienamente compatibile con i princìpi generali della giurisdizione ordinaria ed appare sufficiente ad integrare la necessaria garanzia giurisdizionale, conciliandola altresì con l'esigenza di snellezza e celerità del procedimento di cui s'è dianzi parlato.

Il ricorso per Cassazione, ammesso sia contro le decisioni del Tribunale che della Corte d'appello, costituisce l'ultima fase del procedimento ed una garanzia assoluta ed ineliminabile, anche alla luce dei precetti costituzionali.

Il nuovo sistema non prevede pertanto fasi di giudizio più numerose e più lunghe di quelle attuali; semplicemente per le maggiori sanzioni s'è introdotto un giudizio amministrativo in luogo dell'attuale competenza giurisdizionale primaria del Tribunale, ma contemporaneamente i gradi giurisdizionali sono stati ridotti da tre a due.

È importante segnalare due istituti di notevole rilievo che sono stati presi in esame in questa sede.

Rispetto alle maggiori sanzioni della sospensione e della destituzione disciplinare s'è ritenuto opportuno di prevedere, in assenza di gravame, il controllo di legittimità della Corte d'appello, attraverso la procedura dell'omologazione.

Questa procedura è stata prevista per maggiore garanzia data l'indubbia gravità delle suddette sanzioni. Quando è stato proposto gravame la Corte d'appello è chiamata a giudicare con piena cognizione anche nel merito; se il gravame manca, è comunque opportuno un controllo perchè il Consiglio interdistrettuale è pur sempre un organo semplicemente amministrativo. Il controllo stesso si realizza appunto con l'omologazione che comporta un sindacato di mera legittimità cui segue l'ordine di eseguire la sanzione.

Altro istituto da segnalare è quello della sospensione cautelare che si applica nei

casi in cui il notaio sia colpito da mandato od ordine di cattura o si trovi in stato di detenzione o sia sottoposto a procedimento per reati che importano la destituzione legale o per infrazioni punibili con la destituzione giudiziale.

Sull'istituto in esame è stato messo in particolare l'accento, per la sua importante funzione che si risolve nell'allontanare dalle funzioni, quando è indispensabile o altrimenti opportuno, quei notai che sono venuti a trovarsi in situazioni gravi.

S'è lamentato al riguardo che la facoltà di applicare la sospensione cautelare è attualmente negata agli organi notarili e che questi pertanto debbono assistere, in uno stato di impotenza, allo spettacolo di notai, colpevoli di compromettere il prestigio dell'ordine e della professione, che continuano tuttavia ad esercitare le loro funzioni in attesa di essere colpiti dalla giustizia penale, inevitabilmente complessa e più lenta.

S'è perciò deciso di affidare la competenza in merito ai Consigli interdistrettuali, nella convinzione di accrescere così la funzionalità dell'istituto, specialmente per quanto concerne la maggiore rapidità della relativa procedura. Non si è omessa tuttavia la garanzia per l'interessato, consistente nella possibilità di ricorrere, contro i provvedimenti in esame, alla Corte d'appello.

Le modifiche in tema disciplinare hanno avuto perciò i seguenti scopi:

- 1) rafforzare l'autonomia dell'ordine e adeguare il sistema disciplinare dei notai a quello tipico dei liberi ordinamenti professionali;
- 2) rendere più immediata ed efficace la funzione disciplinare, attraverso il giudizio diretto di organi specificamente interessati alla tutela del prestigio dell'ordine;
- 3) mantenere inalterati nella sostanza i controlli dello Stato e le garanzie giurisdizionali, rafforzandoli anzi in qualche aspetto come, ad esempio, quello relativo alle funzioni requirenti attribuite al conservatore dell'Archivio.

Esaminando la specifica articolazione del procedimento disciplinare, è da rilevare innanzi tutto che i Consigli distrettuali ed interdistrettuali, salva sempre la facoltà di avocare a sè il giudizio, esercitano normalmente la funzione disciplinare attraverso commissioni di disciplina costituite presso ciascuno di essi.

La Commissione di disciplina presso il Consiglio distrettuale si compone del Presidente del Consiglio e di almeno due membri effettivi ed uno supplente, eletti dal Consiglio fra i suoi componenti.

La Commissione disciplinare del Consiglio interdistrettuale è formata dal Presidente del Consiglio e da quattro membri effettivi e due supplenti eletti fra i membri del Consiglio stesso.

Il maggior numero di membri in questa seconda Commissione si giustifica per la maggiore complessità dei procedimenti disciplinari attribuiti al Consiglio interdistrettuale e per la maggiore gravità delle sanzioni che possono essere irrogate.

Per una valida delibera dei Consigli basta la presenza della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei voti dei presenti; per le Commissioni di disciplina, che decidono a maggioranza, si richiede invece la presenza di tutti i componenti salva la sostituzione degli effettivi con i supplenti.

La parità di voti comporta, secondo i principi generalmente vigenti in materia, che si adotti la soluzione più favorevole all'incolpato. Per la destituzione s'è stabilito, al contrario, che se la Commissione di disciplina non ha raggiunto l'unanimità su detta sanzione, il giudizio sia trasferito al Consiglio interdistrettuale in seduta plenaria.

Le norme sull'astensione e ricusazione dei componenti i Collegi disciplinari si ispirano ai principi contenuti nelle norme del diritto processuale civile.

L'iniziativa di aprire il procedimento disciplinare spetta al Presidente del Consiglio competente a giudicare e al conservatore dell'Archivio o al Procuratore generale della Corte d'appello a seconda che i fatti rientrino nella competenza del Consiglio distrettuale o interdistrettuale,

Iniziatosi il procedimento debbono essere fatte le necessarie comunicazioni al' notaio interessato e agli organi requirenti; il notaio può comparire all'udienza personalmente o a mezzo di rappresentante e può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore legale; la partecipazione all'udienza degli organi requirenti è facoltativa ed essi possono limitarsi a presentare conclusioni scritte.

Il termine per ricorrere in Tribunale o Corte d'appello è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione dei Consigli notarili o delle Commissioni di disciplina.

Il Tribunale e la Corte d'appello decidono con procedimento in Camera di consiglio e la loro decisione può essere impugnata entro novanta giorni dalla comunicazione con ricorso in Cassazione per motivi di sola legittimità.

La sospensione cautelare ha efficacia immediata ma può essere sospesa dal Presidente della Corte d'appello su istanza del notaio o del Procuratore generale.

L'ammenda disciplinare ammette l'oblazione prima o nel corso del procedimento.

7. — L'ultimo titolo del progetto riguarda la Cassa nazionale del notariato e le norme relative alla sua struttura e alle sue funzioni.

La Cassa del notariato, che ha sede in Roma ed è persona giuridica di diritto pubblico, svolge funzioni varie ed importanti, quali quelle di corrispondere gli assegni integrativi ai notai in esercizio o alle loro famiglie, gli assegni assistenziali a coloro che abbiano bisogno, quelli scolastici o le borse di studio ai figli di notai cessati o in esercizio, il trattamento di quiescenza ai notai in pensione.

La Cassa provvede inoltre alle spese per il funzionamento del Consiglio nazionale e ad ogni altro onere a suo carico.

Le funzioni della Cassa sono state accresciute prevedendo, accanto agli obblighi già sanciti, quello di corrispondere i contributi per spese di malattia ai notai in esercizio, alle loro famiglie ed ai notai in pensione. S'è così realizzata una legittima aspettativa della categoria interessata e s'è riconosciu-

to al notaio un diritto soggettivo ai contributi innanzi indicati.

Le entrate della Cassa sono costituite dagli onorari e dai diritti di repertorio che la Cassa stessa percepisce ai sensi della tariffa notarile nonchè dai lasciti, donazioni e altre liberalità che la Cassa riceve, dietro autorizzazione.

La Cassa può costituire delle riserve e può, dietro autorizzazione, reimpiegarle anche in beni immobili.

I criteri di concessione degli assegni, la cui corresponsione è a carico della Cassa, vengono determinati dalla Commissione amministratrice, la cui delibera resta soggetta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Per quanto concerne la Commissione amministratrice si osserva che di essa fanno parte soltanto i notai in esercizio.

I contributi alla Cassa provengono infatti dai notai in esercizio e d'altro canto le funzioni della Cassa non si esauriscono nella corresponsione delle pensioni; da ciò deriva la necessità di costituire la Commissione amministratrice in modo da garantire una certa ampiezza di criteri nell'amministrazione di un organismo dalle funzioni varie e complesse. I notai in pensione restano sempre garantiti dalla legge, dai controlli ministeriali cui è sottoposta la Cassa e dall'interesse stesso dei notai in esercizio che saranno un giorno pensionati anche loro.

È stata pure confermata la norma che affida la presidenza della Commissione amministratrice al Direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia.

Questa disposizione è stata felicemente collaudata da una lunga esperienza ed appare idonea a realizzare con immediatezza il principio della vigilanza ministeriale sull'attività dell'ente nonchè il coordinamento tra l'ente stesso ed il Ministero.

La Commissione amministratrice ha, tra gli altri, il compito di provvedere all'elaborazione delle norme sull'assunzione del personale e sul regolamento organico dello stesso. È opportuno consentire in materia una certa libertà di criteri, data la parti-

legislatura III - 1958-62 — disegni di legge e relazioni - documenti

colare struttura dell'ente e la necessità di non appesantire eccessivamente la sua organizzazione.

Per quanto riguarda i bilanci preventivi ed i conti consuntivi della Cassa è stata conservata la norma che ne rimette l'approvazione alla Commissione amministratrice e che dispone la successiva comunicazione dei bilanci stessi e dei conti al Ministro di grazia e giustizia. Questo sistema risponde in pieno alla natura della Cassa e alla necessità dei controlli pubblici su di essa.

Nelle disposizioni transitorie e finali si prevede (articolo 158) che le norme regolamentari vigenti, non incompatibili con quelle dell'attuale disegno, continuano ad applicarsi fino al nuovo regolamento di esecuzione.

All'articolo 159 si stabilisce che le norme sull'incompatibilità, previste nell'articolo 5, si applicano anche ai notai nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge, i quali dovranno, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, documentare al Ministro di grazia e giustizia la cessazione dell'attività.

L'articolo 160 stabilisce che le infrazioni disciplinari commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle disposizioni più favorevoli al notaio mentre ai procedimenti disciplinari ancora in corso si applicano le norme contenute nella nuova legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Funzioni e attribuzioni del notaio.

Il notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà e per autenticare le sottoscrizioni di scritture private, attribuendovi pubblica fede.

Spetta soltanto al notaio indagare la volontà delle parti e dirigere la compilazione integrale dell'atto.

Il notaio esercita inoltre le seguenti attribuzioni:

- 1) ricevere in deposito atti pubblici o loro copie, scritture private o altri documenti, anche se redatti all'estero;
- 2) ricevere con giuramento atti di asseverazione di perizie stragiudiziali e di traduzioni di documenti da una lingua in una altra;
- 3) vidimare libri di commercio ed altri registri;
- 4) rilasciare copie, estratti e certificati di libri di commercio e di altri registri e documenti esibitigli;
- 5) ricevere con giuramento atti di notorietà e le dichiarazioni che, secondo le leggi vigenti, possono sostituire gli atti stessi;
- 6) procedere a constatazioni obiettive esclusa ogni valutazione di ordine tecnico e ogni apprezzamento o giudizio;
- 7) rilasciare certificati di esistenza in vita:
- 8) sottoscrivere e presentare ricorsi di volontaria giurisdizione, riguardanti atti dei quali il notaio sia richiesto.

Il notaio inoltre esercita le altre attribuzioni previste dalla legge.

Art. 2.

Obbligatorietà del ministero notarile.

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero quando ne sia legittimamente richiesto.

Art. 3.

Atti che il notaio non può ricevere.

Il notaio non può ricevere atti nè autenticare sottoscrizioni di scritture private:

- 1) se gli atti e le scritture private sono espressamente vietati dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
- 2) se essi contengono disposizioni nell'interesse del notaio stesso o del proprio mandante per l'atto da stipularsi o del proprio coniuge o di alcuno dei suoi parenti od affini, in linea retta, in qualunque grado, ed, in linea collaterale, entro il terzo grado;
- 3) se vi intervengono, anche come rappresentanti tutori, curatori o amministratori, il proprio coniuge o alcuno dei propri parenti o affini contemplati nel numero precedente;
- 4) se vi intervengono persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinchè esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentati giuridicamente obbligarsi.

La norma di cui al n 2. non è applicabile:

- a) se la disposizione è contenuta in un testamento segreto, non scritto da notaio o da una delle persone indicate nel numero stesso, che gli sia stato consegnato sigillato dal testatore, oppure in un testamento olografo, depositato chiuso dal testatore in atto del notaio;
- b) se la disposizione concerne adempimenti affidati al notaio dalle parti o dalle autorità.

La norma di cui al n. 3 non è applicabile nel caso di pubblici incanti.

Art. 4.

Requisiti per la nomina a notaio.

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

- 1) avere la cittadinanza italiana e non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;
- 2) avere compiuto 21 anni e non superato 35 anni alla data del decreto che indice il concorso;
- 3) essere di moralità e condotta incensurata;
- 4) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- 5) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi del presente ordinamento;
- 6) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;
- 7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una Università della Repubblica;
- 8) avere compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di diciotto mesi;
 - 9) avere superato il concorso per esame.

Art. 5.

Incompatibilità.

L'ufficio di notaio è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato; con l'esercizio di altra professione, con l'esercizio di attività commerciali, con la qualità di agente di cambio, con l'assunzione di pubblici servizi e con la qualità di ministro di culto.

Non sono incompatibili con l'ufficio di notaio l'esercizio delle funzioni di vice pretore onorario o di giudice conciliatore ovvero l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura o di conciliazione nei centri che non siano sede di tribunale; l'insegnamento di grado universitario e nelle scuole di notariato e quello di materie giuridiche ed economiche negli istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 6.

Iscrizione nell'albo.

Il notaio è investito dell'esercizio delle sue funzioni con l'iscrizione nell'albo distrettuale.

Può chiedere tale iscrizione il notaio:

- a) che abbia prestato il giuramento di cui all'articolo 7;
- b) che abbia ottenuto presso il Consiglio distrettuale la registrazione del decreto di nomina e dell'atto di prestazione del giuramento;
- c) che sia munito dei sigilli e dei repertori prescritti.

Per l'iscrizione di cui al primo comma e dovuta la tassa di concessione governativa di cui al n. 204, lettera *a*), della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 7.

Giuramento.

Il notaio presta giuramento davanti al Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, con la formula seguente:

« Consapevole della funzione pubblica di cui sono investito, giuro di osservare fedelmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

Art. 8.

Sigilli.

Il notaio deve avere un sigillo ad umido e può a sua richiesta averne anche uno a secco.

I sigilli, oltre allo stemma nazionale, devono portare incise le indicazioni del cognome, nome, del titolo di notaio e della sede notarile.

Art. 9.

Repertori.

Il notaio deve tenere un repertorio per gli atti tra vivi, un repertorio per gli atti di protesto ed un repertorio per gli atti di ultima volontà. Per ciascuno di detti repertori il notaio deve tenere un fascicolo di fogli supplementari.

Art. 10.

Residenza.

Il notaio deve risiedere nel Comune in cui trovasi la sede assegnatagli. Egli può allontanarsi dalla sede per ragioni inerenti all'esercizio delle sue funzioni nell'ambito del distretto al quale appartiene ovvero per l'esercizio delle attività di cui al secondo comma dell'articolo 5.

Il notaio non può volontariamente assentarsi dalla sede per un periodo superiore ai dieci o cinque giorni in un bimestre, secondo che nella stessa sede vi sia o non altro notaio in esercizio.

Per un periodo maggiore di assenza è necessario il permesso del Consiglio distrettuale. La durata complessiva dei permessi non può essere superiore ai due anni in ogni quinquennio.

Il notaio chiamato alle armi è considerato in permesso di assenza per tutta la durata del servizio militare.

Art. 11.

Termine per l'assunzione delle funzioni notarili - Decadenza.

Il notaio deve assumere l'esercizio delle funzioni nella sede assegnatagli entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina o di trasferimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il termine suindicato può essere abbreviato per ragioni di servizio o prorogato per non oltre due mesi per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Per la riassunzione dell'esercizio delle funzioni da parte del notaio cessato dal servizio militare il suddetto termine decorre dalla data di cessazione.

Il notaio decade dalla nomina o dall'ufficio se non assume l'esercizio delle funzioni entro i termini sopra indicati.

Art. 12.

Provvedimenti concernenti lo stato di notaio.

La nomina a notaio, la decadenza dalla nomina e dall'ufficio e la dispensa a domanda o per limiti di età sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

Salvo che sia diversamente stabilito, qualsiasi altro provvedimento concernente lo stato dei notai è emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Tutti i provvedimenti concernenti lo stato dei notai sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL NOTARIATO

CAPO I

DISTRETTI E SEDI NOTARILI ZONE INTERDISTRETTUALI

Art. 13.

Distretti notarili.

Ogni circoscrizione territoriale di Tribunale costituisce un distretto notarile, con capoluogo nel Comune ove ha sede il Tribunale.

Qualsiasi modificazione nelle circoscrizioni o nelle sedi di Tribunale produce analoghe variazioni nei corrispondenti distretti notarili.

Art. 14.

Riunione di distretti.

Salvo che ricorrano circostanze speciali, il distretto cui siano assegnati meno di 15 posti di notaio è riunito ad altro distretto limitrofo compreso nella circoscrizione della medesima Corte d'appello.

I distretti riuniti si considerano a tutti gli effetti come unico distretto con capoluogo nel Comune sede di Tribunale designato nel decreto di riunione.

I provvedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria previsti nella presente legge spettano alle Autorità giudiziarie del capoluogo del distretto.

Art. 15.

Separazione dei distretti.

Salvo che ricorrano circostanze speciali, quando uno dei distretti riuniti raggiunga il numero di 15 posti di notaio, si provvede alla separazione, sempre che l'altro o gli altri distretti riuniti raggiungano il numero complessivo di 15 posti di notaio.

Art. 16.

Determinazione delle sedi notarili e dei posti di notaio.

Le sedi notarili di ciascun distretto e il numero dei posti di notaio di ciascuna sede sono determinati tenendo conto della quantità degli affari, della popolazione, della estensione del territorio, dei mezzi di comunicazione e delle condizioni economiche locali.

Un posto di notaio è assegnato ad una sede se il numero degli atti conservati, che siano stati ricevuti o autenticati nel territorio della sede durante l'ultimo triennio, raggiunge almeno seicento e la popolazione del territorio stesso è di almeno dodicimila abitanti, salvo che ricorrano circostanze speciali.

Un posto di notaio è assegnato ad una sede, anche in mancanza delle condizioni indicate nel secondo comma, quando ricorrano circostanze speciali, in relazione agli elementi previsti nel primo comma.

Più posti di notaio sono assegnati ad una sede nel numero che risulta necessario, tenuto conto particolarmente del numero degli atti conservati, che siano stati ricevuti o autenticati da ciascun notaio nell'ultimo triennio, e dell'importo medio degli onorari di repertorio percepiti da ciascun notaio nel periodo stesso.

Nelle località non provviste di notaio, nelle quali, tenuto conto delle condizioni topografiche e di altre speciali circostanze, si riconosca necessaria l'assistenza notarile possono istituirsi sedi aggregate a sedi notarili vicine.

Art. 17.

Tabella delle sedi e dei posti di notaio.

La tabella delle sedi notarili, comprese quelle aggregate, e del numero dei posti di notaio, è riveduta, di massima, ogni cinque anni. La revisione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Da una revisione all'altra deve decorrere un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 18.

Condizione dei titolari dei posti soppressi.

Nel caso di soppressione di posti derivante dalla revisione delle tabelle, il provvedimento, per le sedi con più notai in esercizio, si applica nei riguardi dei notai che hanno minor durata di esercizio nella sede e, a parità, minore anzianità dalla nomina.

In caso di pari anzianità dalla nomina, la anzianità è desunta dalla posizione in graduatoria.

I notai titolari di posti soppressi rimangono in esercizio in soprannumero nelle rispettive sedi finchè non conseguono il trasferimento ad altro posto.

Art. 19.

Zone interdistrettuali.

Agli effetti del funzionamento dei consigli notarili interdistrettuali, ogni circoscrizione territoriale di Corte d'appello costituisce una zona interdistrettuale, con capoluogo nel comune ove ha sede la Corte d'appello.

Quando ricorrano circostanze speciali, una zona interdistrettuale può comprendere più circoscrizioni di Corti di appello, o anche soltanto alcuni dei distretti notarili appartenenti ad una o più circoscrizioni di Corti d'appello, con capoluogo nel Comune designato nel decreto che determina la zona stessa.

Art. 20.

Competenza e pubblicazione dei provvedimenti.

I provvedimenti previsti in questo Capo sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sentiti i pareri delle competenti Corti d'appello e del Consiglio nazionale del notariato.

Detti provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

CAPO II

ORDINE DEI NOTAI E CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CONSIGLI NOTARILI

Sezione I

Ordine dei notai e Consiglio nazionale del notariato

Art. 21.

Ordine dei notai.

I notai in esercizio nel territorio dello Stato costituiscono l'Ordine dei notai, persona giuridica di diritto pubblico.

Art. 22.

Organi

Sono organi dell'Ordine dei notai il Presidente, il Consiglio nazionale del notariato, i Consigli interdistrettuali ed i Consigli distrettuali.

Art. 23.

Presidente dell'Ordine.

Il Presidente dell'Ordine dei notai è il Presidente del Consiglio nazionale del notariato.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e indice le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale.

Art. 24.

Consiglio nazionale del notariato.

Il Consiglio nazionale del notariato ha sede in Roma. Esso è composto di 19 notai, eletti per zone corrispondenti a una o più circoscrizioni di Corte d'appello, secondo la tabella che sarà approvata con successivo decreto.

I componenti il Consiglio nazionale durano in carica tre anni, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Essi possono essere rieletti.

Quando per qualsiasi causa, prima della scadenza del triennio, venga a mancare un numero di componenti superiore alla metà, si procede a nuove elezioni dell'intero Consiglio. Negli altri casi si fa luogo a sostituzione mediante elezioni nelle rispettive zone.

Art. 25.

Attribuzioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale del notariato dà parere sulle proposte di legge e sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne

l'ordinamento del notariato e ogni altro argomento che interessi la professione di notaio.

Il Consiglio nazionale:

- a) tutela le attribuzioni del notariato e gli interessi della categoria: a tal fine promuove ed attua le iniziative intese al perfezionamento della professione notarile o comunque ad accrescere il prestigio della categoria;
- b) presenta al Ministro di grazia e giustizia e alle altre autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di notariato o comunque relative all'attività notarile;
- c) elegge fra i propri componenti gli amministratori della Cassa nazionale del notariato;
- d) vigila sul funzionamento dei Consigli interdistrettuali e distrettuali;
- e) delibera il riconoscimento di Scuole di notariato e vigila sul loro funzionamento;
- f) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge.

Art. 26.

Elezione del Consiglio nazionale.

Ciascun notaio in esercizio ha diritto di voto. La votazione è segreta. Il risultato della votazione dev'essere subito comunicato da ciascun Consiglio distrettuale al Ministro di grazia e giustizia.

In ciascuna zona si intendono eletti i notai che abbiano ottenuto il maggior numero di voti anche se appartenenti ad altra zona. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per esercizio professionale.

Contro la validità delle operazioni elettorali, può esser proposto reclamo al Ministro di grazia e giustizia, nel termine di 15 giorni dalla effettuata votazione.

Quando l'elezione venga annullata in uno o più distretti, non si procede ad una nuova votazione se i voti degli elettori di tali distretti non possono influire sul risultato delle elezioni; nel caso opposto, il Ministro stabilisce il termine entro il quale, nel distretto o nei distretti anzidetti si deve procedere a nuova votazione.

Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge e accertati i risultati definitivi delle elezioni, proclama gli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 27.

Cariche in seno al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale elegge, fira i suoi componenti, il Presidente, due Vice-Presidenti e il Segretario.

Il Presidente del Consiglio nazionale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato.

I Vice-Presidenti sostituiscono il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con priorità del più anziano nell'esercizio professionale.

Art. 28.

Comitato.

Il Consiglio nazionale può eleggere un Comitato, costituito da tre o più dei suoi componenti, tra i quali il Presidente, determinandone i compiti.

Art. 29.

Riunioni consiliari.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente con avviso spedito ai componenti almeno dodici giorni prima di quello fissato per la adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in un termine più breve anche a mezzo di telegramma. L'avviso deve contenere la indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale del notariato è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi com-

ponenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si ha per respinta.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengono all'adunanza per tre volte consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Art. 30.

Scioglimento del Consiglio.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, può sciogliere il Consiglio nazionale del notariato qualora questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista nel violarli o nel non adempierli, o per altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario, nella persona di un magistrato di Cassazione con funzioni direttive, nominato dal Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della Magistratura.

Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento il Commissario indice le elezioni del nuovo Consiglio. Nei trenta giorni successivi alle elezioni il Commissario provvede alla convocazione e all'insediamento del nuovo Consiglio.

Sezione II

CONSIGLI NOTARILI

Art. 31.

Consiglio interdistrettuale.

In ogni zona interdistrettuale è costituito un Consiglio interdistrettuale, composto dai Presidenti dei Consigli distrettuali. Il Consiglio interdistrettuale nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.

Art. 32.

Attribuzioni del Consiglio interdistrettuale.

- Il Consiglio interdistrettuale nell'ambito della propria circoscrizione:
- a) tutela le attribuzioni del notariato e propone al Consiglio nazionale gli opportuni provvedimenti;
- b) esercita le funzioni disciplinari, a norma della presente legge;
- c) promuove l'istituzione di Scuole di notariato;
- d) trasmette, col proprio parere, al Consiglio nazionale le proposte dei Consigli distrettuali per eventuali variazioni alla tabella delle sedi e dei posti di notaio;
- e) esercita le attribuzioni ad esso demandate dalla legge.

Art. 33.

Presidente del Consiglio interdistrettuale.

Il Presidente del Consiglio interdistrettuale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed esercita, in caso di urgenza, fatta eccezione per la materia disciplinare, i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza.

Art. 34.

Consiglio distrettuale.

In ogni distretto è costituito un Consiglio distrettuale che ha sede nel Comune capoluogo del distretto ed è composto di cinque o sette o nove od undici membri a seconda che il numero dei notai assegnati al distretto non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta membri.

I componenti del Consiglio distrettuale durano in carica tre anni ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio e possono essere rieletti.

Il Consiglio distrettuale nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.

Art. 35.

Attribuzioni del Consiglio distrettuale.

Il Consiglio distrettuale, nell'ambito della propria circoscrizione:

- a) tutela le attribuzioni del notariato, promuove la istituzione di Scuole di notariato e propone al Consiglio interdistrettuale o al Consiglio nazionale i provvedimenti opportuni;
- b) esercita funzioni di vigilanza sulla condotta dei notai e ne informa il Consiglio interdistrettuale;
- c) esercita funzioni disciplinari ai sensi della presente legge;
- d) provvede alla tenuta dell'albo dei notai;
- e) propone le eventuali variazioni alla tabella delle sedi e dei posti di notaio;
- f) concede permessi di assenza ai sensi dell'articolo 10;
- g) nomina, fra i suoi componenti, la Commissione prevista dalla legge in materia di tariffa:
- h) nomina, al di fuori dei propri componenti, due notai per l'intervento all'ispezione ordinaria;
 - i) esercita funzioni conciliative;
- l) delibera sull'ammissione alla pratica notarile, vigila sulla condotta dei praticanti e sull'esatto adempimento dei loro doveri, provvede alla tenuta del registro dei praticanti stessi;
- m) adotta i provvedimenti ritenuti più idonei in relazione alle condizioni del distretto, tenuto conto delle deliberazioni prese al riguardo dall'Assemblea;

- n) amministra i proventi della tassa distrettuale e ogni altro bene di propria pertinenza;
- o) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate dalla legge.

Art. 36.

Presidente del Consiglio distrettuale.

Il Presidente del Consiglio distrettuale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; esercita in caso di urgenza, fatta eccezione per la materia disciplinare, i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza.

Art. 37.

Funzionamento dei Consigli interdistrettuali e distrettuali.

I Consigli interdistrettuali e i Consigli distrettuali sono convocati dai loro Presidenti, con avviso spedito ai componenti rispettivamente almeno otto e cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in un termine più breve, anche a mezzo di telegramma, purchè l'oggetto non riguardi i procedimenti disciplinari. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni dei suddetti organi è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità la proposta si ha per respinta.

I componenti del Consiglio, che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Nel caso in cui il Consiglio non possa validamente deliberare per mancanza di numero, la dichiarazione di decadenza sarà fatta rispettivamente con decreto del Presidente della Corte di appello per i componenti il Consiglio interdistrettuale e con de-

creto del Presidente del Tribunale per i componenti il Consiglio distrettuale.

La decadenza dalla carica di componente il Consiglio interdistrettuale determina la decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio distrettuale.

Entro un mese dalla dichiarazione di decadenza si procede a nuove elezioni a norma dell'articolo 34.

Art. 38.

Scioglimento dei Consigli distrettuale ed interdistrettuale.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Procuratore della Repubblica e il Consiglio nazionale, può sciogliere il Consiglio distrettuale quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista nel violarli o nel non adempierli.

In caso di scioglimento e fino alla rinnovazione del Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, che provvede entro novanta giorni alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato.

Le stesse disposizioni si applicano al Consiglio interdistrettuale.

Lo scioglimento è deliberato dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Procuratore generale presso la Corte d'appello e il Consiglio nazionale per i motivi indicati nel primo comma.

Nel periodo tra lo scioglimento e la rinnovazione del Consiglio le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal Presidente della Corte d'appello o da un consigliere delegato, che provvede entro trenta giorni dal termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 37 alla convocazione del nuovo Consiglio interdistrettuale.

Il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Corte d'appello o dal consigliere da lui delegato.

Si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 37.

Art. 39.

Assemblee distrettuali.

I notai in esercizio nei singoli distretti si riuniscono in assemblee entro il mese di febbraio di ciascun anno:

- a) per deliberare, su proposta del Consiglio distrettuale, in merito al conto consuntivo, al bilancio preventivo e alla tabella della tassa distrettuale di cui all'articolo 41:
- b) per procedere all'eventuale nomina dei membri del Consiglio distrettuale e del Consiglio nazionale.

L'assemblea distrettuale può inoltre essere convocata quando sia ritenuto opportuno dal Consiglio distrettuale o a domanda di un quinto almeno dei notai in esercizio nel distretto:

- a) per deliberare su argomenti che interessino la funzione notarile, nell'ambito del distretto;
- b) per formulare voti e proposte da sottoporre all'esame del Consiglio interdistrettuale o del Consiglio nazionale.

Art. 40.

Convocazione e funzionamento dell'assemblea distrettuale.

L'assemblea distrettuale è convocata dal Presidente del Consiglio distrettuale con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio distrettuale o dal consigliere più anziano. Essa è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno metà dei notai in esercizio nel distretto e, in difetto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei notai intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei notai presenti. A parità di voti la proposta si ha per respinta.

Per la nomina a cariche è sufficiente la maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di esercizio o, subordinatamente, il più anziano di età.

L'ufficio di presidente e quello di segretario dell'Assemblea sono tenuti rispettivamente dal Presidente e dal segretario del Consiglio distrettuale o, in caso di assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci.

Art. 41.

Spese per il funzionamento dei Consigli.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale sono a carico della Cassa nazionale del notariato.

Per il funzionamento dei Consigli distrettuali è dovuta da ciascun notaio delle rispettive circoscrizioni una tassa che è determinata in base agli onorari percepiti nell'anno precedente.

Alle spese per il funzionamento dei Consigli interdistrettuali provvedono i Consigli distrettuali compresi nella rispettiva zona.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI

CAPO I

NOMINA E TRASFERIMENTO DEI NOTAI

Sezione I

Nomina dei notai

Art. 42.

Concorso per la nomina.

Il concorso per la nomina a notaio è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia per un numero di posti determinato.

Col medesimo o con successivo decreto sono indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte.

Art. 43.

Requisiti per l'ammissione al concorso.

L'aspirante al concorso per la nomina a notaio deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 4, nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8).

Per la presentazione dei documenti si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Sull'ammissione al concorso decide il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 44.

Vigilanza del Ministro.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sulle operazioni del concorso.

Art. 45.

Svolgimento del concorso.

Il concorso ha carattere nazionale ed ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è costituita di cinque componenti effettivi:

- a) un Magistrato con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Cassazione, il quale la presiede;
- b) un professore di materie giuridiche in una Università o in un Istituto superiore di grado universitario;
- c) un Magistrato con funzioni non inferiori a quelle di magistrato d'Appello, addetto al Ministero di grazia e giustizia con funzioni di Direttore di ufficio:
- d) due notai in esercizio, per la scelta dei quali sarà sentito il Consiglio nazionale del notariato.

Fanno parte altresì della Commissione, quali supplenti, un Presidente e quattro componenti che abbiano i requisiti stabiliti per gli effettivi.

Le funzioni di segretario sono espletate da magistrati addetti al Ministero, i quali possono essere coadiuvati da impiegati del Ministero stesso.

Le altre norme per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento.

Art. 46.

Materie d'esame.

L'esame scritto consta di tre prove di carattere teorico pratico riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà, ed un ricorso di volontaria giurisdizione. Ciascuna prova comprende la compilazione dell'atto o del ricorso, lo svolgimento dei principi attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

Per l'atto tra vivi la prova comprende anche l'esposizione della sua disciplina tributaria.

L'esame orale consta di tre prove sulle seguenti materie:

- 1) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'attività del notaio;
- 2) diritto processuale civile, limitatamente agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'attività del notaio, e ordinamento del notariato:
- 3) disposizioni concernenti le imposte indirette, le tasse e i pubblici registri, per quanto hanno attinenza con le funzioni notarili.

Art. 47.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei.

La Commissione esaminatrice, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, forma la graduatoria di merito di coloro che hanno riportato la idoneità.

A parità di voti, la precedenza in graduatoria è determinata, anzitutto, dall'aver conseguito l'idoneità in un precedente concorso per la nomina a notaio e, in secondo luogo, dalle disposizioni che regolano i titoli di preferenza nei concorsi per pubblici impieghi.

Art. 48.

Approvazione della graduatoria - Elenco dei posti disponibili.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Col medesimo decreto il Ministro, sentito il Consiglio nazionale del notariato, ha facoltà di aumentare fino a un decimo il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

I primi classificati nel numero dei posti da conferire sono vincitori del concorso.

Insieme con la graduatoria è pubblicato l'elenco dei posti scelti fra quelli rimasti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti.

Art. 49.

Nomina dei notai.

I vincitori del concorso sono nominati secondo l'ordine della graduatoria, con destinazione alle sedi comprese nell'elenco pubblicato, in base alle indicazioni di preferenza che essi abbiano fatto pervenire al Ministero nel termine di trenta giorni da quello della pubblicazione dell'elenco.

Qualora manchino tali indicazioni oppure nessuna delle sedi preferite possa essere assegnata per la posizione in graduatoria, si provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Coloro che rinuncino al concorso prima di avere ottenuto la nomina o che per qualsiasi motivo non possono conseguirla ovvero decadono dalla nomina già conseguita, sono sostituiti, secondo l'ordine della graduatoria, da coloro che sono risultati idonei.

Gli effetti del concorso cessano dopo avvenute le nomine e le eventuali sostituzioni previste nel presente articolo.

Sezione II

Trasferimento dei notai

Art. 50.

Concorso per trasferimento - Iscrizione d'ufficio.

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti i notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli indetto secondo le norme del regolamento.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovati motivi. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di tre anni dalla soppressione del posto, e i notai che a norma dell'articolo 54 sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza. È in facoltà del Ministro di non tener conto delle domande dei concorrenti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di presentazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

Art. 51.

Titoli per il trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 55, sono i seguenti:

- 1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino al massimo di quindici punti;
- 2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di 210/300 e di un decimo di punto per ogni trentesimo in più;

- 3) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ragione di tre punti;
- 4) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per corsi liberi, di materie giuridiche, economiche o finanziarie nelle Università e negli Istituti assimilati, in ragione di tre punti;
- 5) l'esercizio di funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio, in ragione di un punto;
- 6) l'esercizio della professione di avvocato o di procuratore per almeno un biennio, in ragione di un punto;
- 7) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili, per almeno un biennio, in ragione di un punto;
- 8) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto, non cumulabile coi punti di cui al n. 4);
- 9) la residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni, nelle sedi del distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di due punti;
- 10) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche o finanziarie, valutabili da uno a cinque punti, a giudizio motivato della Commissione prevista nell'articolo 56;
- 11) la condotta professionale, l'operosità e l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni, da uno a cinque punti.

Art. 52.

Titoli di preferenza.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata:

- 1) dall'anzianità di esercizio fino ad un massimo di quindici anni;
- 2) dal più favorevole risultato nell'esame di concorso per la nomina;
- 3) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

- 4) dall'aver ricoperto cariche negli Organi del notariato;
- 5) dall'avere esercitato funzioni notarili come coadiutore o a norma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1913, n. 89;
- 6) dalla condizione di coniuge o parente, entro il terzo grado, di altro notaio in esercizio o che sia cessato dall'esercizio e che abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;
 - 7) dalla situazione di famiglia;
- 8) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra.

Art. 53.

Esclusione dal concorso.

La Commissione può escludere dal concorso per trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione, e i notai a carico dei quali sia pendente procedimento penale per delitto non colposo o procedimento disciplinare che importi sospensione o destituzione.

Art. 54.

Trasferimento per modificazioni di circoscrizioni.

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al capoluogo di altro distretto al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione. I notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero di posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggiore numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parità, dall'anzianità di esercizio nel distretto precedente.

Art. 55.

Preferenze speciali nei concorsi per trasferimento.

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai notai in esercizio nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i notai che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perchè non si sono verificate le condizioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

Art. 56.

Commissione per i concorsi di trasferimento.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei notai in esercizio.

La Commissione è composta dal direttore generale degli Affari civili e delle libere

professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del notariato presso detto Ministero e da un notaio in esercizio, che è designato ogni due anni dal Consiglio nazionale del notariato.

Un Magistrato addetto all'ufficio del notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la commissione redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso, può prendere visione della relazione ed ottenere copia a sue spese.

Art. 57.

Nuovo concorso.

È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di notaio vacanti, ai quali non siano stati trasferiti notai in esercizio.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NOTARILE

Sezione I

SEDI DI NOTAI

Art. 58.

Esercizio nel distretto.

Il notaio non può esercitare le sue funzioni ed attribuzioni fuori del territorio del distretto al quale appartiene la sede assegnatagli, fatta eccezione per la presentazione dei ricorsi previsti nel n. 8) dell'articolo 1.

Art. 59.

Studio notarile.

Il notaio deve tenere lo studio nel Comune o nella frazione di Comune ove trovasi la sede assegnatagli. È fatto divieto al notaio di tenere altro studio oltre quello innanzi indicato.

Quando il notaio è stato autorizzato ad aprire ufficio sussidiario in altra sede dello stesso distretto, secondo le disposizioni degli articoli 62 e seguenti, l'assistenza allo studio è obbligatoria nei giorni e nelle ore stabiliti dal Presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio distrettuale. I giorni di assistenza, in tal caso, non possono essere meno di tre per settimana, nè essere consecutivi se fissati nel numero minimo.

Art. 60.

Assistenza nelle frazioni di Comune.

Il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Consiglio distrettuale, quando speciali circostanze lo richiedano, dispone che il notaio presti assistenza in una o più frazioni del Comune al quale appartiene la sua sede; quando alla sede sono assegnati più notai, dispone quali di essi debbono provvedere all'assistenza di cui sopra, tenuto conto, possibilmente, delle aspirazioni dei notai e della loro anzianità di esercizio nella sede stessa.

Art. 61.

Esercizio in altre sedi del distretto.

Il notaio può esercitare le sue funzioni, se richiesto dalle parti, anche in altre sedi del distretto, ma non può farlo in giorni festivi o di mercato, se nella sede è assegnato altro notaio. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà o quando per il notaio assegnato alla sede sussistano motivi d'incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, o sospensione dall'ufficio.

Sezione II

UFFICI SUSSIDIARI

Art. 62.

Ufficio sussidiario.

Nei Comuni che sono sede di almeno sei notai, il Consiglio distrettuale può consentire l'istituzione, da parte di notai di altre sedi del distretto, di uffici sussidiari in numero non superiore ad un terzo del numero di posti assegnati alla sede nella quale gli uffici suddetti sono istituiti.

Nessun notaio può istituire più di un ufficio sussidiario.

È sempre salva la facoltà del notaio di istituire un ufficio sussidiario nella sede aggregata.

Art. 63.

Autorizzazione all'istituzione di ufficio sussidiario.

L'autorizzazione all'istituzione di ufficio sussidiario è rilasciata su domanda dell'interessato dal Consiglio distrettuale, purchè sussistano le condizioni previste nell'articolo 62 e il Consiglio lo ritenga opportuno.

Quando l'istituzione dell'ufficio sussidiario è richiesta da più notai, il Consiglio distrettuale tiene conto dell'anzianità di esercizio professionale nel distretto; a parità, dell'anzianità di nomina; qualora anche la anzianità di nomina sia la stessa, della precedenza in graduatoria.

L'autorizzazione è subordinata alla preventiva determinazione del vincolo di assistenza allo studio nella propria sede, ai sensi dell'articolo 59.

Art. 64.

Trasferimento del notaio.

Il notaio che è stato autorizzato all'istituzione di ufficio sussidiario, deve partecipare a tutti i concorsi per trasferimento alla sede ove tale ufficio è istituito. Il notaio che abbia conseguito il trasferimento a detta sede non può istituire ufficio sussidiario nella sede precedente.

Art. 65.

Revoca dell'autorizzazione

Il Consiglio distrettuale revoca l'autorizzazione all'istituzione di uffici sussidiari se il notaio non abbia ottemperato alle disposizioni dell'articolo 64 e alle altre disposizioni del Regolamento, o sia incorso in una sanzione disciplinare per avere contravvenuto a disposizioni degli articoli 58, 59, 60 e 61.

Art. 66.

Reclami.

Contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale previsti negli articoli 63 e 65 è ammesso reclamo, entro un mese dalla data di comunicazione del provvedimento, al Consiglio interdistrettuale che decide definitivamente.

Sezione III

SOSTITUTI E DELEGATI DEL NOTAIO

Art. 67.

Sostituto del notaio.

A richiesta del notaio in permesso di assenza o temporaneamente impedito, il Presidente del Consiglio distrettuale può nominare un sostituto, nella persona designata dal notaio stesso.

Possono essere nominati sostituti:

- a) i notai in esercizio nello stesso distretto del notaio sostituito;
- b) i notai cessati dal servizio per motivi che non ostino allo svolgimento dell'attività notarile, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per l'esercizio della professione, nonchè coloro che siano stati

dichiarati idonei in un concorso per la nomina a notaio o abbiano conseguito l'idoneità o l'abilitazione negli esami previsti dalle disposizioni anteriori alla legge 14 novembre 1926, n. 1953, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per l'esercizio della professione.

Il sostituto esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio sostituito e ne assume tutti gli obblighi, salva restando la responsabilità solidale col sostituito.

Art. 68.

Notaio delegato all'esercizio in altra sede.

Nelle sedi vacanti, e nelle sedi in cui i notai titolari siano in permesso di assenza o sospesi dall'esercizio o altrimenti impediti, quando non vi siano sostituti, nominati a norma dell'articolo precedente, il Presidente del Consiglio distrettuale può, previo motivato parere del Consiglio stesso, delegare uno o più notai del distretto, in numero non superiore a quello dei posti assegnati alla sede, ad esercitarvi temporaneamente le funzioni notarili, nei giorni e nelle ore stabiliti dal Presidente stesso.

Art. 69.

Notaio delegato d'ufficio per alcune funzioni.

Quando il notaio sia in permesso di assenza o non possa esercitare le proprie funzioni per altro impedimento temporaneo e non sia stato nominato un sostituto, a norma dell'articolo 68, ovvero quando il notaio sia sospeso, il Presidente del Consiglio distrettuale delega un altro notaio per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

Il notaio delegato è scelto fra i notai in esercizio nella stessa sede, o in altra sede del distretto. Fuori del caso di sospensione temporanea, è preferito il notaio designato dal notaio in permesso o impedito.

Art. 70.

Deposito di atti presso il notaio delegato.

Nel caso di sospensione del notaio, il Presidente del Consiglio distrettuale stabilisce se gli atti, i repertori e i registri devono rimanere nello studio del notaio sospeso o essere depositati presso il notaio delegato.

In tutti i casi indicati nell'articolo 69, ove non risulti assicurata la custodia degli atti, repertori e registri, ne è disposto il deposito presso il notaio delegato.

Della consegna degli atti, repertori e registri al notaio depositario, e della restituzione di essi al notaio che riassume l'esercizio, è redatto verbale, con l'intervento del Presidente del Consiglio distrettuale, o di un notaio da lui delegato.

Art. 71.

Notaio delegato a richiesta per alcune funzioni.

Il Presidente del Consiglio distrettuale può, su proposta del notaio, nominargli un delegato fra i notai in esercizio nel distretto per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

La delega può avere durata fino ad un anno, e può essere sempre rinnovata.

Art. 72.

Menzione del provvedimento di nomina.

I sostituti e i delegati devono fare menzione della loro qualifica e del provvedimento di nomina, indicandone la data, in ogni atto, copia o certificato.

Art. 73.

Diritti del notaio titolare e del delegato.

Al notaio al quale sia stato nominato d'ufficio un delegato ai sensi dell'articolo 69, spetta la metà degli onorari relativi alle

funzioni compiute in sua vece dal delegato stesso. A questo sono dovuti i rimanenti onorari e diritti.

Art. 74.

Revoca del delegato e del sostituto.

La nomina del sostituto e del delegato può in ogni tempo essere revocata dal Presidente del Consiglio distrettuale, di ufficio o a richiesta del notaio titolare.

CAPO III

CESSAZIONE DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI

Art. 75.

Cause di cessazione dall'esercizio.

La cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili è temporanea o definitiva.

La cessazione temporanea si ha nei casi di interdizione per infermità, sospensione cautelare e sospensione disciplinare; quella definitiva nei casi di decadenza, dispensa, rimozione e destituzione.

Art. 76.

Interdizione temporanea per infermità.

Il notaio che, per infermità, è temporaneamente incapace all'esercizio delle sue funzioni, è dichiarato intendetto per un periodo non eccedente i due anni.

Art. 77.

Sospensione cautelare dall'esercizio.

Può essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni il notaio contro il quale:

1) è stata pronunciata condanna non definitiva a pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno, per delitto non colposo, senza che sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;

- 2) è stato iniziato procedimento per reati che importano la destituzione;
- 3) è stato iniziato procedimento per infrazione punibile con la destituzione giudiziale.
- È sospeso di diritto dall'esercizio delle sue funzioni il notaio:
- 1) contro il quale è stato emesso mandato od ordine di cattura;
 - 2) che si trova in stato di detenzione.

Si applicano le disposizioni del primo comma nel caso di revoca del mandato od ordine di cattura o di concessione della libertà provvisoria.

Art. 78.

Dispensa dall'esercizio.

Il notaio è dispensato, a sua domanda, dall'esercizio delle funzioni con effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento può essere sospeso a giudizio insindacabile del Ministro di grazia e giustizia, quando sia in corso un procedimento che possa importare la rimozione o la destituzione.

Il notaio è dispensato d'ufficio:

- 1) al compimento del 75° anno di età;
- 2) quando per infermità è divenuto permanentemente incapace all'esercizio delle funzioni;
- 3) quando l'interdizione dall'esercizio si è protratta per due anni, per la medesima causa, senza che questa sia cessata;
- 4) quando ne è stata dichiarata l'interdizione o l'inabilitazione a norma degli articoli 414 e 415 del Codice civile.

Art. 79.

Rimozione.

Il notaio è rimosso dall'ufficio:

1) se ha assunto una qualifica, una funzione o un incarico incompatibili con l'esercizio della professione di notaio, ai sensi

dell'articolo 5 e che diffidato dal Consiglio interdistrettuale ad eliminare la causa della incompatibilità non vi provveda nel termine assegnatogli;

2) se è rimasto assente dalla sede, senza giustificato motivo, per due mesi consecutivi.

Art. 80.

Competenza ed efficacia dei provvedimenti.

La dispensa, a domanda o per limiti di età, e la decadenza sono dichiarate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio per le altre cause previste dagli articoli 76 e 77, comma primo, nn. 1), 2) e 3), articolo 78, comma secondo, nn. 2), 3) e 4), e articolo 79, è dichiarata dal Consiglio interdistrettuale secondo le norme stabilite dall'articolo 133 in quanto applicabili.

I provvedimenti che importano di diritto la sospensione cautelare, a norma dell'articolo 77, devono contenere la relativa dichiarazione; ove questa sia stata omessa, il Consiglio interdistrettuale vi provvede immediatamente, anche su istanza del Pubblico Ministero.

Nei casi previsti dall'articolo 77, comma secondo, la sospensione ha inizio dalla data di esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura ovvero dalla data in cui il notaio imputato si è reso latitante o in cui ha avuto inizio la detenzione.

In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, la sospensione ha inizio dal giorno della notifica del relativo provvedimento.

La pronuncia dell'interdizione o della sospensione dall'esercizio nei casi previsti dagli articoli 76 e 77, comma primo, è esecutiva anche se sia stata proposta impugnazione.

Art. 81.

Disposizioni comuni alle cause di cessazione dalle funzioni.

I notai che sono stati dichiarati decaduti, rimossi o dispensati con provvedimento definitivo, non possono essere riammessi all'esercizio delle funzioni se non partecipando ad un nuovo concorso per esami.

Nei casi previsti dagli articoli 76 e 77, cessata la causa di interdizione o di sospensione cautelare, il notaio è riammesso all'esercizio delle funzioni, con provvedimento del Consiglio interdistrettuale nella cui circoscrizione trovasi la sua sede.

Contro il provvedimento il notaio o il Pubblico Ministero possono, entro venti giorni dalla notifica, proporre reclamo alla Corte d'appello, che decide in Camera di consiglio con sentenza.

Tutti i provvedimenti emessi dall'Autorità competente a norma delle disposizioni contenute nel presente capo devono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio distrettuale competente.

TITOLO IV

ATTI NOTARILI

CAPO I

FORMAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI

Art. 82.

Ricevimento dell'atto.

L'atto è ricevuto dal notaio alla presenza delle parti e, ove occorra, di due testimoni, secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 83.

Lettura dell'atto.

Il notaio deve leggere l'atto e gli allegati alla contemporanea presenza delle parti, e, se intervenuti, dei testimoni, degli interpreti e dei fidefacienti, salvo che questi ultimi si siano allontanati a norma dell'articolo 84.

Dell'atto e degli allegati può essere data lettura, presente il notaio, da persona di sua fiducia, quando il notaio abbia scritto l'atto di sua mano o altrimenti ne abbia

preso diretta ed integrale conoscenza, salvo quanto è disposto dal Codice civile in materia di testamenti.

Degli allegati può essere omessa la lettura per dispensa delle parti, se queste sanno leggere e scrivere.

Art. 84.

Identità delle parti - Fidefacienti

Il notaio deve accertarsi della identità delle parti o personalmente o mediante due fidefacienti da lui conosciuti.

I fidefacienti devono avere compiuto l'età di ventuno anni, essere cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti, saper leggere e scrivere e devono dichiarare di avere il pieno esercizio dei diritti civili e di non essere direttamente interessati all'atto. Sono fidefacienti idonei anche i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 3, n. 2).

Non sono fidefacienti idonei i ciechi, i muti e i sordomuti.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo l'attestazione di identità e previa lettura agli stessi della corrispondente menzione.

Art. 85.

Intervento dei testimoni.

I testimoni devono intervenire all'atto quando alcuna delle parti non sappia o non possa sottoscrivere, e nei casi previsti da altre disposizioni di legge.

L'intervento dei testimoni ha luogo altresì quando ne faccia richiesta il notaio o alcuna delle parti.

I testimoni devono avere i requisiti richiesti per i fidefacienti. Non sono testimoni idonei il coniuge del notaio o di alcuna delle parti, ed i loro parenti od affini nei gradi indicati nell'articolo 3.

I fidefacienti possono intervenire anche quali testimoni, ove ne abbiano l'idoneità.

Art. 86.

Requisiti formali dell'atto.

L'atto notarile, oltre l'intestazione « Repubblica Italiana », deve contenere:

- 1) l'indicazione della data, espressa in lettere, e del Comune e del luogo in cui l'atto è ricevuto;
- 2) il nome e il cognome del notaio, l'indicazione della sua sede, e, se questa non è nel capoluogo del distretto anche la indicazione di quest'ultimo;
- 3) il nome e il cognome delle parti, dei loro rappresentanti, e, se intervenuti, dei fidefacienti, degli interpreti e dei testimoni, con l'indicazione del luogo e della data di nascita e della residenza o del domicilio dei medesimi. La data di nascita può essere indicata in cifre. Se le parti o alcuna di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentanti, la procura deve rimanere allegata all'atto medesimo o in originale o in copia, salvo che l'originale o la copia si trovi negli atti del notaio rogante. È in facoltà del notaio di allegare documenti da cui deriva la rappresentanza di altra natura;
- 4) la menzione dell'accertamento della identità personale delle parti eseguita a norma dell'articolo 84;
- 5) la menzione dell'allontanamento dei fidefacienti e della lettura ad essi fatta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 84;
- 6) la designazione delle cose che formano oggetto dell'atto. Quando l'atto riguarda beni immobili e dà luogo a formalità nei registri immobiliari, gli immobili sono descritti con l'indicazione della loro natura e del Comune in cui si trovano e, per quanto è possibile, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie. Le somme, la quantità delle cose e le date che formano oggetto dell'atto, sono indicate in lettere, almeno per la prima volta. I dati catastali, e dei registri immobiliari e di altri registri, possono essere indicati in cifre;
- 7) l'indicazione dei documenti che si allegano, salvo che non si faccia riferimen-

to a quelli che già si trovano negli atti del notaio rogante;

8) la menzione della lettura dell'atto e degli allegati o, per questi ultimi, la menzione dell'omessa lettura per dispensa della parti.

Quando le parti lo richiedono o il notaio lo ritiene opportuno, nell'atto è inserita la indicazione dell'ora della sottoscrizione.

Art. 87.

Uso della lingua italiana.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana, salvo che particolari disposizioni di legge autorizzino l'uso di altra lingua.

Art. 88.

Firma dell'atto.

L'atto deve essere sottoscritto, con il nome e cognome, dalle parti, dai fidefacienti, dagli intrepreti, dai testimoni e dal notaio.

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 84, i fidefacienti appongono la sottoscrizione subito dopo la dichiarazione d'identità, e il notaio ne deve far menzione.

Se alcuna delle parti o alcuno dei fidefacienti non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione.

Se l'atto è contenuto in più fog!i, devono apporsi le firme, anche col solo cognome, in margine a ciascun foglio, eccettuato quello che contiene le sottoscrizioni finali.

Le firme devono apporsi anche in ciascun foglio degli allegati, ove questi non siano documenti pubblici o autenticati o registrati.

Le parti, se sono più di quattro, possono delegare alcune di esse ad apporre le firme previste nei due commi precedenti.

La firma marginale del notaio non è necessaria se l'atto è stato scritto per intero di sua mano.

La sottoscrizione finale del notaio deve essere munita della impronta del sigillo.

Art. 89.

Autenticazione di sottoscrizioni.

La autenticazione delle sottoscrizioni apposte a scritture private deve essere redatta di seguito alle sottoscrizioni stesse.

Essa deve contenere:

- a) le indicazioni previste al n. 2) dell'articolo 86 e, limitatamente alle parti che hanno sottoscritto e ai fidefacienti che sono intervenuti, le indicazioni previste nei nn. 3) e 4) del medesimo articolo;
- b) la dichiarazione che le sottoscrizioni sono state apposte alla presenza del notaio;
- c) l'indicazione del Comune in cui l'autenticazione ha luogo, e della data, espressa in lettera;
- d) la sottoscrizione del notaio, con la impronta del sigillo, alla fine dell'autenticazione, e la sua firma in margine agli altri fogli della scrittura privata e dell'autenticazione.

Oltre che nei casi previsti da altre leggi, il notaio può, senza l'osservanza delle norme di cui al comma primo del presente articolo, certificare la verità di firme apposte in sua presenza su documenti di carattere amministrativo e comunque di contenuto non negoziale, eccettuati i casi per i quali sia altrimenti disposto dalla legge.

Art. 90.

Scritturazione degli atti.

Salva la facoltà prevista dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, gli atti notarili devono essere scritti a mano, con inchiostro, in carattere facilmente leggibile.

Gli atti notarili non devono presentare lacune o spazi in bianco, che non siano interlineati, aggiunte nel corpo dell'atto, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.

Sono ammesse abbreviazioni d'uso comune che non lascino dubbi sul significato delle parole abbreviate.

Art. 91.

Variazione degli atti.

Per le variazioni che occorre apportare nel testo dell'atto, il notaio deve:

- 1) cancellare in modo che si possano sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire:
- 2) far risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte alla fine dell'atto mediante postille, con segni numerici o alfabetici di richiamo, trascrivendo le parole cancellate oppure indicandone il numero e la prima e l'ultima. Quando la cancellatura comprende linee intere, è sufficiente la indicazione dell'ordine numerico di esso e delle pagine in cui sono contenute;
- 3) fare menzione del numero complessivo delle postille se fatte dopo la lettura dell'atto. Nel caso di più postille aventi lo stesso contenuto si può fare riferimento ad una sola menzione specificandosi il numero delle volte in cui sono state ripetute.

Possono farsi variazioni anche dopo le sottoscrizioni dell'atto, purchè prima di quella del notaio. In tal caso, vengono ripetute le sottoscrizioni già apposte.

Delle postille apposte prima della lettura dell'atto deve essere data lettura con la parte dell'atto a cui si riferiscono; di quelle apposte dopo la lettura dell'atto deve essere data lettura o farsi di ciò espressa menzione.

Nel caso in cui i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'articolo 84, comma quarto, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce all'identità delle persone da essi accertata.

Le variazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo si hanno per non avvenute.

Art. 92.

Annotazione sugli atti.

Il notaio deve annotare sugli atti i dati concernenti le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie alle quali è tenuto per legge, le sentenze di dichiarazione di nullità passate in giudicato delle quali ha ricevuto comunicazione, le revoche e le rinunce debitamente notificate relative a procure da lui conservate, il rilascio di copie in forma esecutiva, i provvedimenti e le dichiarazioni attinenti all'efficacia degli atti conservati. Egli deve inoltre eseguire le altre annotazioni prescritte dalla legge.

Il notaio è autorizzato ad annotare l'esecuzione dei provvedimenti ed incarichi relativi ad atti da lui ricevuti.

Art. 93.

Lingua straniera conosciuta dal notaio.

Quando alcuna delle parti dichiara di non conoscere la lingua italiana, e la lingua nella quale si esprime sia conosciuta dal notaio e dai testimoni, se questi intervengono, l'atto deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua straniera, la quale è posta di seguito all'atto oppure vi è allegata. Se le parti si esprimono in diverse lingue straniere, occorre la traduzione in ciascuna lingua in cui le parti si sono espresse.

Dell'atto e delle varie traduzioni è data lettura agli intervenuti che conoscono le rispettive lingue.

L'atto e le traduzioni sono sottoscritti dagli intervenuti; se le traduzioni si trovano di seguito all'atto, le sottoscrizioni sono apposte all'ultima di esse.

Art. 94.

Lingua straniera non conosciuta dal notaio.

Quando la lingua straniera nella quale si esprime alcuno delle parti non è conosciuta dal notaio, occorre l'intervento di un interprete. Se le parti si esprimono in diverse lingue straniere e l'interprete non le conosce tutte, occorre l'intervento di altri interpreti.

Il notaio dà lettura dell'atto e l'interprete dà lettura della traduzione da lui eseguita.

Sono applicabili nel resto le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 95.

Traduzione a richiesta della parte.

Le disposizioni di cui agli articoli 93 e 94 si applicano anche nel caso in cui alcuna delle parti, pur conoscendo la lingua italiana, chiede che l'atto sia accompagnato dalla traduzione in lingua straniera.

Art. 96.

Sordi, muti e sordomuti.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò è fatta menzione nell'atto stesso.

Qualora la parte non sappia o non possa leggere l'atto, deve intervenire un interprete.

Se alcuna delle parti è un muto o un sordomuto, oltre all'intervento dell'interprete, come previsto nel comma precedente, si osservano le seguenti norme:

- 1) se la parte sa leggere e scrivere, deve leggere l'atto e alla fine, prima delle sottoscrizioni, dichiarare per iscritto di averlo letto e approvato;
- 2) se la parte non sa o non può leggere e scrivere, è necessario che il suo modo di esprimersi sia compreso anche da uno dei testimoni; in caso contrario, occorre l'intervento di un secondo interprete.

Art. 97.

Requisiti per l'ufficio e giuramento dell'interprete.

In tutti i casi previsti negli articoli precedenti l'interprete è nominato dal notaio. Egli deve avere i requisiti prescritti per i testimoni, ma non può essere testimone nè fidefaciente. L'interprete può essere nominato fra i parenti o affini della parte interessata quando questa è un sordo, muto o sordomuto, anche nel caso in cui il sordo, il muto o il sordomuto non conosce la lingua italiana e la lingua da questi conosciuta non è nota al notaio.

L'interprete presta giuramento innanzi al notaio di adempiere fedelmente al suo ufficio, e di ciò è fatta menzione nell'atto.

Art. 98.

Testamenti e altri atti.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge, ma le completino.

Art. 99.

Nullità dell'atto notarile.

Salvo il disposto dell'articolo 2701 del Codice civile, l'atto notarile è nullo:

- 1) se è ricevuto dal notaio prima della sua iscrizione nell'albo del distretto o dopo la sua cessazione definitiva o temporanea dall'esercizio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;
- 2) se è ricevuto fuori del distretto notarile al quale il notaio appartiene;
- 3) se non contiene la data o la indicazione del Comune, salvo che non risultino univocamente dall'atto stesso;
- 4) se sono intervenute persone fra quelle contemplate nell'articolo 3, n. 3) o contiene disposizioni vietate nel n. 2) dell'articolo stesso;
- 5) se mancano le sottoscrizioni finali o la dichiarazione della parte di essere impedita a sottoscrivere;
- 6) se non è intervenuto l'interprete nei casi previsti dalla presente legge.

Nelle ipotesi di cui ai nn. 4), 5) e 6) la nullità è limitata alle convenzioni e dichiarazioni rispetto alle quali l'infrazione è avvenuta.

CAPO II

CONSERVAZIONE, RILASCIO E ALTRI OBBLIGHI E FACOLTA' RIGUARDANTI GLI ATTI NOTARILI

Art. 100.

Obbligo di custodia.

Il notaio deve custodire, nello studio della sede assegnatagli, gli atti, i repertori, gli indici ed i registri, e non può asportarli dallo studio, salvo i casi consentiti dalla legge.

Quando di un atto è prescritto il deposito presso uffici pubblici, al deposito si provvede mediante copia autentica.

Quando il notaio cessa dall'esercizio o è trasferito in altro distretto, gli atti, i repertori, gli indici, i registri ed il sigillo devono essere consegnati all'Archivio notarile competente, secondo le modalità prescritte dal regolamento.

Art. 101.

Custodia dei testamenti.

I testamenti pubblici e segreti, prima della morte del testatore, e gli olografi depositati dal testatore presso il notaio, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi separatamente dagli atti tra vivi.

Dopo la morte del testatore i testamenti pubblici, su richiesta di chiunque può averne interesse, e i testamenti olografi e segreti, dopo la loro apertura o pubblicazione, sono collocati, unitamente all'estratto dell'atto di morte del testatore, nella raccolta degli atti tra vivi, come allegati ai rispettivi verbali.

Art. 102.

Rilascio di atti in originale.

Il notaio può, salva diversa volontà delle parti, rilasciare in originale:

- a) gli atti di procura alle liti e di procura speciale ad affari;
- b) gli atti di assenso e di autorizzazione relativi ad un solo affare;

- c) le scritture private autenticate che non comportino iscrizioni o trascrizioni immobiliari;
- d) gli atti di cui ai nn. 2) e 5) dell'articolo 1:
- e) gli atti dei quali non è richiesta la iscrizione a repertorio;
- f) gli altri atti dei quali la legge consente il rilascio in originale.

Il notaio rilascia in originale:

- a) gli atti di protesto;
- b) gli atti di cui ai nn. 3), 4), 7) e 8) dell'articolo 1.

Art. 103.

Deposito di atti presso il notaio.

Il notaio non può ricevere in deposito o allegare ai propri atti pieghi chiusi ovvero atti o contratti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico, salvo che non si tratti di testamenti segreti od olografi.

Il documento in lingua straniera, che il notaio riceve in deposito o allega ad un atto, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana.

La traduzione può essere fatta e firmata dal notaio, se egli conosce la lingua straniera; in caso diverso, è fatta e firmata da un esperto nominato dal notaio e asseverata con giuramento davanti a lui, salvo che la traduzione stessa sia stata asseverata con giuramento presso la Pretura o davanti ad altro notaio.

Art. 104.

Presentazione e deposito di atti.

Il notaio non può essere obbligato a presentare o depositare gli originali degli atti, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando altre leggi non dispongono sul modo di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnare l'originale di un atto, deve farne, in forma autentica, copia esatta o fotografica. Della formazione della copia e della consegna dell'originale il notaio re-

dige verbale. Il verbale è richiamato nell'autenticazione della copia ed è annesso in copia all'atto depositato.

La copia dell'atto è collocata al posto dell'originale fino a che questo non sia restituito. Le copie rilasciate prima della restituzione dell'originale devono contenere menzione del verbale di deposito e del provvedimento che lo ha determinato. Della restituzione dell'originale il notaio redige verbale.

Del verbale di deposito e di quello di restituzione dell'originale si deve fare menzione nel repertorio, in corrispondenza dell'annotazione dell'atto depositato.

Sono salve le norme relative al sequestro per il procedimento penale.

Art. 105.

Ispezione e lettura degli atti Copie, estratti e certificati.

Il notaio deve consentire la lettura degli atti e non può rifiutare il rilascio di copie, anche fotografiche, estratti e certificati degli atti stessi.

Durante la vita del testatore il notaio non può consentire l'ispezione o la lettura degli atti di ultima volontà nè rilasciare copie, estratti o certificati, e neppure comunicarne il contenuto o anche soltanto l'esistenza se non al testatore stesso o ad un suo procuratore speciale.

Art. 106.

Formalità per il rilascio di copie, estratti e certificati.

Le copie, gli estratti e i certificati possono essere eseguiti anche con impiego di procedimenti meccanici o fotografici, osservate le disposizioni in materia. Le variazioni all'originale sono riportate nel contesto della copia, salvo che il notaio sia richiesto di riprodurre le variazioni come risultano nell'originale.

Nella copia devono essere riprodotti anche gli allegati, salvo rinuncia del richiedente, della quale deve farsi menzione. Il notaio deve apporre, alla fine delle copie, degli estratti e dei certificati, la data del rilascio e la propria sottoscrizione con l'impronta del sigillo; per le copie e per gli estratti, deve far procedere la dichiarazione della conformità all'originale. Se la copia, l'estratto o il certificato consta di più fogli in ciascuno di essi deve essere apposta la firma del notaio.

Le disposizioni degli articoli 90 e 91 si osservano anche per la formazione di copie, estratti e certificati degli atti. Nelle copie, estratti e certificati sono riportate le annotazioni di cui al comma primo dell'articolo 92.

Art. 107.

Riproduzione di atti, impronte e disegni.

Quando il notaio ritiene necessaria l'opera di un esperto per riprodurre atti, impronte e disegni, può sceglierlo fra le persone aventi i requisiti prescritti per gli interpreti. In tal caso il notaio certifica che le riproduzioni sono state eseguite, sul corrispondente originale, dall'esperto il quale firma la riproduzione stessa.

Art. 108.

Trasmissione di atti per telegrafo o per telefono.

Il notaio può trasmettere per telegrafo o per telefono il testo o il sunto, totale o parziale, dei suoi atti. Le relative comunicazioni, fatte a norma degli articoli seguenti, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

Art. 109.

Trasmissione telegrafica.

Il testo del telegramma è redatto a cura del notaio sul modulo d'uso, con l'indicazione del numero di repertorio dell'atto.

Il notaio sottoscrive il telegramma, munendolo dell'impronta del suo sigillo, alla presenza dell'impiegato addetto al servizio telegrafico, il quale, sotto la sua responsa-

bilità, vi appone l'attestazione di accertata identità del notaio, seguìta dalla sua firma, comprensiva del nome, del cognome e della qualifica.

La trasmissione del telegramma è fatta nel testo integrale comprese le dichiarazioni e sottoscrizioni di cui al precedente comma.

Del telegramma trasmesso il notaio deve chiedere la collazione prevista dal regolamento sul servizio telegrafico.

Art. 110.

Trasmissione telefonica.

La trasmissione telefonica è fatta dal notaio ad altro notaio, ciascuno dei quali deve far risultare presso il rispettivo ufficio telefonico la propria identità e il contenuto integrale della comunicazione, rilasciandone apposita dichiarazione. Ciascuno dei notai redige verbale della comunicazione e ne cura la collazione con l'altro notaio.

Art. 111.

Copia dei testamenti pubblici.

Il notaio deve fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'Archivio notarile competente, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

CAPO III

REPERTORI NOTARILI

Art. 112.

Tenuta dei repertori.

Il notaio deve annotare giornalmente, nei repertori previsti all'articolo 9, tutti gli atti da lui ricevuti o autenticati, fatta eccezione per i certificati di esistenza in vita, per le copie, gli estratti e i certificati di documenti pubblici o autenticati o registrati e per le

ricognizioni di firme previste nel secondo comma dell'articolo 89.

Gli atti di revoca o di ritiro di testamenti sono annotati nel repertorio degli atti di ultima volontà.

Ciascun atto è annotato con un numero progressivo di repertorio e, se conservato, anche con un numero progressivo di raccolta.

Detti numeri sono continuativi per tutta la durata dell'esercizio del notaio nel medesimo distretto.

Art. 113.

Estratti mensili di repertorio.

Il notaio deve far pervenire all'Archivio notarile del distretto, non oltre il giorno ventisei di ogni mese, gli estratti autentici, in esenzione dal bollo, dei repertori relativi alle annotazioni degli atti del mese precedente.

Qualora non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà nel termine suindicato, un certificato negativo.

CAPO IV

ONORARI, DIRITTI ACCESSORI E SPESE

Art. 114.

Retribuzioni del notaio e obbligo delle parti.

Al notaio sono dovuti, oltre le spese, gli onorari e i diritti accessori determinati dalla legge. Le parti sono obbligate in solido verso il notaio anche se nell'atto l'obbligo è stato assunto soltanto da una di esse.

Il notaio può rifiutare il suo ministero se gli interessati non depositano presso di lui l'importo delle spese, gli onorari e diritti accessori, fatta eccezione per gli atti di ultima volontà e per gli atti interessanti persone ammesse al gratuito patrocinio.

Salvo che si tratti di richieste per uso di ufficio nell'interesse dello Stato o di istitu-

zioni pubbliche di beneficienza, il notaio può rifiutare a chiunque il rilascio di copie, di estratti e di certificati finchè non sia stato interamente eseguito il pagamento o il rimborso di cui nel precedente comma e non sia eseguito il deposito delle spese e dei diritti dovuti per la copia.

In caso di contestazione, colui che esegue il deposito ai sensi dell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, della somma richiesta dal notaio, ha diritto di ottenere il rilascio del documento, prima della decisione della controversia.

Art. 115.

Atto contenente più convenzioni.

Se l'atto contiene convenzioni distinte, ognuna di esse dà luogo ad onorario.

Quando l'atto comprende più disposizioni, fra loro connesse per intrinseca natura, è considerata soltanto la disposizione che dà luogo all'onorario di maggiore importo, anche se trattasi di disposizione accessoria alle altre.

Art. 116.

Spese relative ad atti nulli o irregolari.

Quando l'atto è nullo per causa imputabile al notaio ovvero la copia o l'estratto o il certificato non può fare fede perchè irregolare, non è dovuto alcun onorario, diritto accessorio o rimborso di spese, fermo restando il diritto dell'interessato al risarcimento dei danni.

Art. 117.

Gratuito patrocinio.

Il notaio può avvalersi della procedura prevista dall'articolo 40 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti dovuti da persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

Art. 118.

Riscossione di somme da parte dell'Archivio notarile.

Il Conservatore riscuote gli onorari e i diritti, le tasse e i contributi spettanti all'Archivio notarile, nonchè le ammende disciplinari avvalendosi della procedura speciale prescritta per la esazione delle tasse, multe e ammende di registro.

Per il recupero delle tasse, dei contributi e dei diritti spettanti all'Archivio ed annotati a debito a norma della legge sul gratuito patrocinio, si applica la disposizione del precedente articolo.

TITOLO V

VIGILANZA, ISPEZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

CAPO I

VIGILANZA E ISPEZIONI

Art. 119.

Potere di vigilanza - Ispezioni.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui notai e sugli Organi dell'Ordine e può disporre le ispezioni che ritiene opportune.

I Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello e i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali esercitano la vigilanza nei limiti delle rispettive circoscrizionali territoriali.

Per ciascuna ispezione è redatto processo verbale e copia di questo è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 120.

Ispezioni ordinarie.

L'ispezione ordinaria ha luogo ogni due anni presso il competente Archivio notarile e concerne gli atti fra vivi ricevuti da cia-

scun notaio nel biennio precedente e i repertori ed indici relativi allo stesso periodo.

I testamenti non sono soggetti ad ispezioni finchè non sono passati nella raccolta degli atti fra vivi.

L'ispezione ordinaria ha lo scopo di accertare l'osservanza da parte del notaio delle norme formali relative alla ricezione, redazione e conservazione degli atti, alla tenuta dei repertori ed indici, alla liquidazione degli onorari e dei diritti accessori ed al versamento delle tasse e dei contributi dovuti all'Archivio notarile ed alla Cassa nazionale del notariato.

Art. 121.

Organi competenti per le ispezioni ordinarie.

Le ispezioni ordinarie agli atti, repertori e indici dei notai sono eseguite dal Conservatore dell'Archivio notarile del distretto o da un Conservatore delegato dal Ministero di grazia e giustizia.

Nella ispezione può intervenire uno dei notai eletti ai sensi della lettera h) dell'articolo 35 e fare inserire le sue osservazioni nel relativo verbale.

Art. 122.

Ispezioni straordinarie Organi competenti.

Il Ministro di grazia e giustizia può ordinare ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le ispezioni ordinarie, affidandone l'esecuzione ad un Ispettore generale di Archivi notarili.

Il Presidente dell'Ordine nazionale dei notai può disporre ispezioni straordinarie, eseguendole personalmente o affidandone l'esecuzione ad un notaio da lui delegato.

Art. 123.

Ispezioni per cessazione dell'esercizio.

In caso di cessazione del notaio dall'esercizio nel distretto, il Conservatore provvede ad ispezionare gli atti, i repertori e gli indici non ancora ispezionati e successivamente a verificare se essi rispondono, per il loro numero e per il loro stato di conservazione, alle risultanze dei verbali delle precedenti ispezioni.

In caso di non esatta rispondenza, il Conservatore avverte il notaio o i suoi eredi delle irregolarità riscontrate e li invita a ripararvi.

CAPO II

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 124.

Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai notai, per inosservanza delle disposizioni di legge e per comportamento non conforme al decoro professionale, sono l'ammenda disciplinare, l'avvertimento, la censura, la sospensione e la destituzione.

Art. 125.

Ammenda disciplinare.

È applicabile l'ammenda disciplinare, da lire cinquecento a lire cinquemila, al notaio che contravviene a norme concernenti la redazione e la conservazione degli atti, la tenuta dei repertori o l'adempimento di altri obblighi, qualora non sia prevista altra sanzione.

Più violazioni di una stessa norma di legge dànno luogo ad una sola sanzione; in tal caso non può essere applicato il minimo dell'ammenda disciplinare.

È applicabile l'ammenda disciplinare da lire duemila a lire ventimila al notaio:

- a) che contravviene alle disposizioni degli articoli 91, 93, 94, 96;
- b) che incorre in infrazione dalla quale deriva la nullità dell'atto salvo che sia prevista una sanzione più grave;
- c) che rimane sprovvisto dei prescritti repertori per un periodo non superiore a dieci giorni;

- d) che omette l'annotazione di un atto nel repertorio;
- e) che ritarda la presentazione degli atti e dei repertori per la ispezione ordinaria.

Nel caso di cui alla lettera c) del comma terzo, l'ammenda disciplinare è dovuta per ciascun giorno in cui l'infrazione si è verificata.

Salvo i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati civili degli Archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle ammende disciplinari sono devoluti alla Cassa del Consiglio distrettuale che ha adottato il provvedimento disciplinare.

Art. 126.

Avvertimento e censura.

L'avvertimento consiste nel rilievo della infrazione commessa e nel richiamo del notaio all'osservanza della norma violata. Esso è inflitto per le più lievi trasgressioni per le quali non è prevista l'ammenda disciplinare.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa è inflitta nei casi di recidiva nelle trasgressioni per le quali è già stato applicato l'avvertimento e per quelle altre trasgressioni di maggiore gravità per le quali non sono previste le sanzioni della sospensione e della destituzione.

L'avvertimento e la censura, secondo la gravità, sono inflitte altresì al notaio che contravvenga alle disposizioni adottate dal Consiglio distrettuale a norma della lettera *m*) dell'articolo 35.

Art. 127.

Sospensione.

È applicabile la sospensione, da quindici a novanta giorni, al notaio:

a) che riceve atti prima della sua iscrizione nell'Albo dei notai del distretto;

- b) che rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare il suo ministero;
- c) che non tiene i prescritti repertori o ne rimane sprovvisto per oltre dieci giorni;
- d) che si oppone alle ispezioni o altrimenti le impedisce oppure ritarda di oltre due mesi la presentazione degli atti, repertori e registri per l'ispezione ordinaria;
- e) che per negligenza non conserva atti da lui ricevuti o repertori;
- f) che abitualmente omette l'annotazione di atti nel repertorio;
- g) che non ottempera all'obbligo di residenza o di assistenza allo studio notarile di cui agli articoli 10 e 59;
- h) che nello stesso triennio ricade in un'infrazione per la quale già due volte è stata applicata la censura.

Art. 128.

Destituzione disciplinare.

È applicabile la destituzione al notaio:

- a) che continua nell'esercizio durante la sospensione;
- b) che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose, o di altre pubbliche calamità;
- c) che dolosamente non conserva atti dei quali è prescritta la custodia, o repertori;
- d) che nello stesso triennio ricade in infrazioni per le quali sia stata applicata due volte la sospensione.

Art. 129.

Destituzione di diritto.

È destituito di diritto il notaio:

a) che ha riportato condanna alla reclusione superiore a due anni ovvero condanna da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per un periodo superiore a due anni;

b) che ha riportato condanna per uno dei delitti previsti nei capi II e III del titolo VII del Codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.

Se la destituzione non è dichiarata nella sentenza di condanna, il Pubblico Ministero richiede all'autorità che ha emesso la sentenza di provvedervi con ordinanza. L'ordinanza è emanata senza contraddittorio.

Art. 130.

Sanzioni per condotta riprovevole.

Il notaio che con la sua condotta pubblica o privata compromette la sua dignità e reputazione ovvero il decoro e prestigio della professione, è punito con la sospensione da tre mesi ad un anno e, nei casi più gravi, con la destituzione.

Si reputano fatti lesivi del decoro e del prestigio professionali l'abituale riduzione di onorari e diritti accessori, il servirsi dell'opera di procacciatori di affari e il ricorso a forme di pubblicità oltre i limiti prescritti dalla presente legge.

Le medesime sanzioni si applicano al notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 59 primo comma, 62, 63 e 64. Si applicano altresì al notaio che contravviene abitualmente alle disposizioni dell'articolo 61 o che comunque eserciti illecita concorrenza.

Art. 131.

Circostanze attenuanti.

Se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti, può essere sostituita alla destituzione la sospensione, e a questa la pena pecuniaria di lire ventimila o la censura, a seconda della infrazione commessa.

Non si applica la destituzione di diritto al notaio che ha riportato condanna col riconoscimento di circostanze attenuanti, salvo che la condanna comporti la interdizione o la reclusione per un periodo superiore ai due anni.

Art. 132.

Prescrizione dell'azione e della sanzione.

L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dal giorno della commessa infrazione.

Il termine di prescrizione per l'azione disciplinare è quello previsto per la prescrizione dell'azione penale, qualora il fatto sia considerato reato dalla legge penale. La prescrizione è interrotta durante il corso del procedimento penale.

Salvo per quanto riguarda la destituzione, le sanzioni disciplinari si prescrivono in quattro anni dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento che ha inflitto la sanzione stessa.

CAPO III

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 133.

Competenza.

Appartiene al Consiglio distrettuale la cognizione dei fatti che, a norma della presente legge, danno luogo ad ammenda disciplinare.

Appartiene al Consiglio interdistrettuale la cognizione dei fatti che danno luogo, a norma della presente legge, all'avvertimento, alla censura, alla sospensione ed alla destituzione.

La cognizione di cui ai commi precedenti è deferita alle Commissioni di disciplina, costituite ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 134.

Commissione di disciplina.

Presso ogni Consiglio distrettuale è, all'inizio di ogni anno, costituita una Commissione di disciplina, composta del Presi-

dente del Consiglio che la presiede e di almeno due membri effettivi e uno supplente, eletti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti.

Presso ogni Consiglio interdistrettuale è, all'inizio di ogni anno, costituita una Commissione di disciplina, composta del Presidente del Consiglio che la presiede e di almeno quattro membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti.

Delle suddette Commissioni non possono far parte notai che siano fra loro parenti o affini entro il secondo grado.

Art. 135.

Costituzione e funzionamento degli organi disciplinari.

Per la valida costituzione degli organi disciplinari è richiesta per i Consigli, la presenza di più della metà dei componenti, e, per le commissioni di disciplina, la presenza di tutti i componenti effettivi, salva l'eventuale sostituzione di questi con i supplenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole al notaio sottoposto a procedimento.

Per l'applicazione della destituzione, quando il provvedimento sia adottato a maggioranza dalla commissione di disciplina, la decisione deve essere rimessa al Consiglio interdistrettuale in seduta plenaria e approvata con maggioranza non inferiore a due terzi dei componenti.

Art. 136.

Inizio del procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare s'inizia a richiesta del Presidente del Consiglio competente. La richiesta può essere fatta anche dal Conservatore dell'Archivio per le trasgressioni che importano l'ammenda disciplinare, e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello in tutti gli altri casi. L'organo disciplinare dà avviso al notaio dell'iniziato procedimento mediante lettera raccomandata, contenente la precisa indicazione dell'addebito e l'invito a presentare le deduzioni entro un termine non minore di venti giorni.

Art. 137.

Oblazione.

In caso di infrazione che dà luogo alla ammenda disciplinare, il notaio, pagando il quarto del massimo dell'ammenda stessa, può prevenire il procedimento o arrestarne il corso, prima che sia intervenuta qualunque decisione.

Il procedimento è dichiarato estinto quando l'organo giudicante ritiene applicabile la commutazione della sospensione nell'ammenda disciplinare, e sia fatta oblazione della metà del massimo di tale ammenda.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 125.

Art. 138.

Procedimento avanti i Consigli distrettuale e interdistrettuale.

Il Presidente del Consiglio comunica al notaio il giorno fissato per la discussione. Eguale avviso è comunicato al Conservatore dell'Archivio e al Procuratore generale, secondo la rispettiva competenza.

Art. 139.

Astensione e ricusazione.

I membri degli organi disciplinari debbono astenersi quando ricorrono, in quanto applicabili, i motivi indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile, e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide l'organo disciplinare stesso.

I membri di una commissione di disciplina, astenuti o ricusati, sono sostituiti da membri supplenti della commissione stessa.

Art. 140.

Discussione avanti i Consigli distrettuali e interdistrettuali.

La discussione si svolge in udienza non pubblica.

Il notaio può comparire avanti gli organi disciplinari anche a mezzo di procuratore speciale. Può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore legale e presentare memorie a sua difesa.

Il Conservatore dell'Archivio o il Procuratore generale possono intervenire e presentare le proprie richieste.

Art. 141.

Comunicazione delle decisioni del Consiglio distrettuale.

La decisione del Consiglio distrettuale è comunicata in copia al notaio, al Conservatore dell'Archivio e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Art. 142.

Comunicazione delle decisioni del Consiglio interdistrettuale.

La decisione del Consiglio interdistrettuale è comunicata in copia al notaio e al Procuratore generale presso la Corte d'appello.

Art. 143.

Procedura delle comunicazioni.

La comunicazioni previste nel presente Capo sono fatte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 144.

Pronuncia della interdizione, della dispensa e della rimozione.

Le norme stabilite per l'applicazione della sospensione e della destituzione si applicano per la pronuncia della interdizione, della dispensa e della rimozione, previste negli articoli 76, 78 comma terzo, numeri 2) e 3), e 79.

Art. 145.

Comunicazione dei provvedimenti a carico dei notai.

Dei provvedimenti in materia penale emessi dall'Autorità giudiziaria e dei provvedimenti disciplinari emessi dagli organi competenti a carco dei notai, è data comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia e al Consiglio distrettuale del luogo ove è la sede del notaio, a cura, rispettivamente, del cancelliere e del segretario dell'organo disciplinare.

Art. 146.

Ricorso all'Autorità giudiziaria.

Avverso il provvedimento di ammenda disciplinare è ammesso il ricorso al Tribunale da parte del notaio interessato e del Conservatore dell'Archivio, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Tribunale provvede con sentenza in Camera di Consiglio, sentito il Conservatore dell'Archivio e il notaio interessato.

Avverso i provvedimenti di competenza del Consiglio interdistrettuale è ammesso il ricorso alla Corte di appello del luogo in cui ha sede il Consiglio interdistrettuale, da parte del Procuratore generale e del notaio interessato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Corte d'appello decide con l'osservanza delle medesime forme stabilite per il giudizio dinanzi al Tribunale. Il Presidente della Corte d'appello, su istanza del notaio o del Procuratore generale, può sospendere l'esecuzione del provvedimento di sospensione cautelare.

I provvedimenti di sospensione disciplinare e di destituzione, nel caso che non sia stato proposto gravame a norma del terzo comma del presente articolo, non hanno effetto se non siano stati omologati con prov-

vedimento del Presidente della Corte d'appello, previo esame della legittimità dei provvedimenti stessi.

Art. 147.

Ricorso per Cassazione.

Contro la sentenza del Tribunale è ammesso ricorso alla Corte di cassazione da parte del notaio o del Conservatore dell'Archivio per incompetenza, violazione o falsa applicazione della legge.

Contro la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione da parte del notaio o del Procuratore generale per gli stessi motivi di cui al primo comma.

Il ricorso deve essere proposto entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza ed è esente dal deposito per multa.

TITOLO VI

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Art. 148.

Natura giuridica della Cassa.

La Cassa nazionale del notariato, con sede in Roma, è persona giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 149.

Oggetto della Cassa.

La Cassa ha per oggetto:

- a) la corresponsione di assegni di integrazione a favore di notai in esercizio;
- b) la corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie;
- c) la concessione di assegni assistenziali a favore di notai cessati o loro familiari, che abbiano necessità di soccorso, e anche,

per gravi motivi, a favore di notai in esercizio;

- d) la concessione di assegni scolastici, o borse di studio, a favore di figli di notai cessati o in esercizio;
- e) la concessione di contributi per spese di malattia ai notai in esercizio e cessati nonchè ai componenti il loro nucleo familiare.

La Cassa, inoltre, provvede alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale del notariato e al soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico.

Art. 150.

Entrate e spese della Cassa.

La Cassa percepisce le quote di onorari e dei diritti di repertorio previste nella tariffa del notariato, amministra le sue riserve patrimoniali e ogni altra disponibilità finanziaria, provvede alle erogazioni necessarie per il conseguimento delle sue finalità.

Gli Archivi notarili e gli Uffici del Registro provvedono alla riscossione dei contributi di pertinenza della Cassa e al relativo versamento sul conto corrente postale intestato alla Cassa stessa, previa detrazione dell'aggio nella misura rispettivamente stabilita dalle disposizioni vigenti.

Art. 151.

Commissione amministratrice della Cassa.

La Cassa è amministrata da una Commissione, composta del Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale la presiede, e di otto membri nominati dal Consiglio nazionale del notariato tra i suoi componenti.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità la proposta si considera respinta.

Spetta alla Commissione amministratrice:

- 1) adottare i provvedimenti concernenti l'attuazione dei fini istituzionali della Cassa, nonchè l'organizzazione e la amministrazione della medesima;
- 2) approvare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo dell'esercizio decorso:
- 3) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione dei beni immobili, l'eventuale trasformazione dei beni predetti, nonchè l'accettazione di lasciti, donazioni e ogni altra liberalità;
- 4) deliberare le norme di funzionamento della Cassa:
- 5) deliberare il regolamento organico del personale con il quale sono stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonchè la consistenza numerica e il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale compreso il Direttore comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente.

I provvedimenti di cui al n. 2) sono comunicati al Ministro di grazia e giustizia entro 15 giorni dall'approvazione.

Le deliberazioni di cui ai nn. 3) e 4) ad eccezione di quelle concernenti le locazioni di beni immobili inferiori a nove anni, sono soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia. A tali fini le predette delibere debbono essere inviate al Ministero di grazia e giustizia entro quindici giorni dalla loro adozione.

La Commissione amministratrice può delegare parte dei suoi poteri, esclusi quelli di cui all'articolo 154, ad uno o più membri anche costituendo appositi Comitati.

Alle riunioni della Commissione amministratrice partecipa il Direttore della Cassa con voto consultivo.

Art. 152.

Collegio dei revisori dei conti.

La revisione della gestione della Cassa è affidata ad un Collegio di revisione composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio nazionale, scegliendoli anche fra i propri componenti.

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e di rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alla riunione della Commissione amministratrice.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del suddetto termine cessano dalle funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 153.

Presidente della Commissione amministratrice.

Il Presidente della Commissione ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato.

Art. 154.

Determinazione degli assegni e del trattamento di quiescenza.

I criteri generali di concessione e l'importo degli assegni di integrazione del trattamento di quiescenza e degli assegni scolastici e di contributi di malattia a carico della Cassa sono determinati con deliberazione della Commissione amministratrice, soggetta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Nella stessa forma sono determinati i criteri generali di concessione degli assegni assistenziali a carico della Cassa.

Art. 155.

Reimpiego delle riserve - Lasciti e donazioni.

La Cassa provvede al reimpiego delle sue riserve patrimoniali anche in acquisto di beni immobili e può ricevere lasciti, donazioni e ogni altra liberalità.

legislatura III - 1958-62 — disegni di legge e relazioni - documenti

Per gli acquisti di beni immobili, per l'accettazione di lasciti, donazioni e ogni altra liberalità è necessaria soltanto l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 156.

Incedibilità e impignorabilità delle corresponsioni.

Le corresponsioni e concessioni fatte dalla Cassa non possono essere cedute nè assoggetate a pignoramenti o sequestri, se non nei limiti previsti dall'articolo 545 del Codice di procedura civile.

Art. 157.

Agevolazioni tributarie.

Gli atti occorrenti per il funzionamento della Cassa sono esenti dalle imposte di registro.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 158.

Regolamento - Rinvio.

Fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento, saranno applicabili le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti, che non siano incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 159.

Applicazione delle norme riguardanti l'incompatibilità.

Le disposizioni relative alla incompatibilità con le funzioni notarili, previste nell'articolo 5, sono applicabili anche ai notai nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I notai che svolgono un'attività dichiarata incompatibile dalla presente legge dovranno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, comunicare al Ministro di grazia e giustizia la cessazione di tale attività, dandone idonea documentazione.

Art. 160.

Applicazione delle norme in materia disciplinare.

Alle infrazioni disciplinari commesse dal notaio prima della entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni a lui più favorevoli.

Le norme relative al procedimento disciplinare e ai mezzi di impugnazione previste dalla presente legge sono applicabili anche ai procedimenti in corso.